



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA IN SVILUPPO ECONOMICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI

LA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI PER I CRIMINI DI GUERRA:

UNA PROSPETTIVA POLITOLOGICA

Relatore:

Chiar.mo Prof. BATTEGAZZORRE FRANCESCO

Correlatore:

Chiar.ma Prof.ssa PANSARDI PAMELA

Tesi di laurea di MARTINA CAIANI

Matricola n. 504233

ANNO ACCADEMICO 2023/24

A Davide

INDICE

INTRODUZIONE	I
1. I tribunali penali internazionali	1
1.1 I crimini internazionali	1
1.2 Cenni storici sui tribunali penali internazionali.....	7
1.3 Il Tribunale militare di Norimberga	8
1.4 Il Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente	11
1.5 L'eredità dei Tribunali di Norimberga e Tokyo	13
1.6 Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda.....	14
1.7 Il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia	16
1.8 I tribunali misti o internazionalizzati.....	22
1.9 Il confronto tra i Tribunali di Norimberga e Tokyo e i Tribunali delle Nazioni Unite	24
1.10 La posizione della giustizia nazionale nei confronti dei crimini nazionali	25
2. La Corte penale internazionale	29
2.1 I lavori preparatori	29
2.2 La struttura.....	31
2.3 I caratteri distintivi.....	32
2.4 Il Rapporto tra la Corte e le Nazioni Unite.....	36
2.5 Il difficile rapporto tra la Corte e gli Stati Uniti	38
2.6 La Corte e il conflitto russo-ucraino.....	41
3. La Corte Internazionale di Giustizia	44
3.1 La Corte permanente di giustizia internazionale	44
3.2 La formazione della Corte Internazionale di Giustizia.....	46
3.3 I caratteri distintivi.....	48
3.4 Composizione	51
3.5 I casi.....	52
3.6 La Corte internazionale di giustizia e il dissolvimento della ex-Jugoslavia...	55
4. La responsabilità degli stati per i crimini di guerra: il conflitto arabo-israeliano	60
4.1 Le radici del conflitto	60
4.2 Israele e l'ebraismo.....	74
4.3 <i>Hamas</i>	75
4.4 L'intervento della Corte Penale Internazionale nel conflitto tra Israele e <i>Hamas</i>	76
4.5 La controversa tra Sud-Africa e Israele davanti alla Corte Internazionale di Giustizia.....	84

5. I possibili sviluppi della giustizia della Corte penale internazionale	89
CONCLUSIONE	92
BIBLIOGRAFIA	95
ARTICOLI DI RIVISTE	96
SITOGRAFIA	98
RIGRAZIAMENTI	100

INTRODUZIONE

Il presente lavoro nasce dalla volontà di illustrare la tematica della giustizia internazionale da un punto di vista politologico, analizzandone la storia fino alle attività più recenti. Ho voluto sviluppare questo tema perché lo ritengo strettamente attuale, a fronte della crescente conflittualità registrata nell'ultimo biennio in ambito internazionale.

L'obiettivo è quello di andare a ripercorrere le tappe della giustizia internazionale e di cercare di delineare le modalità con cui gli organismi internazionali possono intervenire per punire i responsabili di crimini internazionali o per prevenirli.

Nel primo capitolo, dopo aver esaminato la definizione di crimini internazionali e la loro suddivisione, ho proceduto a sviluppare un'analisi del funzionamento dei Tribunali penali militari di Norimberga e Tokyo e dei Tribunali *ad hoc* di ex Jugoslavia e di Ruanda, portando anche un confronto tra le due tipologie di organismi giudiziari. I primi due hanno fornito un rafforzamento e una consolidazione della giustizia internazionale penale. Essi misero in discussione il principio di sovranità degli Stati, introducendo il concetto di responsabilità penale individuale e punendo i crimini di guerra come i crimini statali.

Successivamente ho descritto il funzionamento dei Tribunali *ad hoc* di ex Jugoslavia e di Ruanda costituiti dalle Nazioni Unite, che hanno portato alla conquista dell'affermazione di un nuovo modello giudiziario, le cosiddette Corti miste o internazionalizzate.

Nel secondo capitolo mi soffermo sull'istituzione, con lo Statuto di Roma, della Corte penale internazionale, delineandone la struttura, le modalità di funzionamento e i rapporti con le grandi potenze. Tali rapporti hanno spesso influenzato i lavori della Corte, che ha mostrato un andamento ambiguo riguardo alle sue iniziative. Il suo Statuto la lega al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e questo la rende non del tutto imparziale

rispetto alle politiche degli Stati membri. Ciononostante, la Corte è espressione dei valori inderogabili e universalmente riconosciuti della giustizia penale. Inoltre, ho evidenziato il rapporto tra la Corte e gli Stati Uniti e i suoi ultimi interventi, come nel caso del conflitto russo-ucraino. Nel terzo capitolo mi sono concentrata sulla Corte internazionale di giustizia che è un organo nelle Nazioni Unite in grado di risolvere controversie di natura territoriale, giurisdizionale e patrimoniale tra Stati e anche di diffondere giudizi e pareri che influenzano il lavoro degli altri tribunali internazionali.

Nel quarto capitolo ho descritto la situazione del conflitto arabo-israeliano dalle origini, analizzando gli interventi della Corte internazionale di giustizia e della Corte penale internazionale.

Infine, ho sviluppato un paragrafo sul possibile futuro della giustizia internazionale, la quale ha come cardine, per il suo funzionamento, la cooperazione internazionale tra Stati.

Per sviluppare la presente Tesi, ho utilizzato come metodologia di ricerca, la consultazione di libri di giuristi, storici e politologi, cercando di non addentrarmi nei tecnicismi giuridici, ma privilegiando un'interpretazione in chiave politologica dei dati che avevo a disposizione. Sono stati fondamentali anche gli articoli di riviste presenti sulla stampa nazionale e internazionale, dato gli aspetti estremamente attuali di alcuni argomenti trattati.

PRIMO CAPITOLO

1. I tribunali penali internazionali

1.1 I crimini internazionali

Mantenendo una prospettiva politologica, senza inoltrarsi nei tecnicismi giuridici, è necessario introdurre una spiegazione di che cosa sono i crimini internazionali e la sottocategoria dei crimini di guerra.

I crimini internazionali sono violazioni particolarmente gravi del diritto internazionale, a cui conseguono sanzioni penali nei confronti degli individui che li commettono.

Si usa l'espressione crimini internazionali per indicare quelle violazioni che rientrano nella giurisdizione degli organi giudiziari internazionali come i crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e crimini contro la pace che oggi sono contenuti nel sistema della Corte penale internazionale indicati come crimini di aggressione.

Per identificare l'esistenza di un crimine internazionale occorre non solo individuare una norma che proibisca certi atti o che imponga un determinato comportamento, è necessario anche riscontrare l'esistenza di un secondo precetto che affermi che la violazione della prima norma è punibile con una pena detentiva. È bene sottolineare che alcuni crimini non hanno contorni ben definiti e alcune normative si intersecano e conseguentemente uno stesso comportamento può, ad esempio, essere considerato sia un crimine di guerra che un crimine contro l'umanità.

Le norme che regolano i *crimini di guerra* sono contenute in convenzioni internazionali, come la Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio del 1948 o le Convenzioni di Ginevra del 1949.

I crimini di guerra sono violazioni del diritto dei conflitti armati, ovvero del diritto internazionale umanitario: quel complesso di regole che disciplinano il comportamento delle fazioni nel corso di un evento belligerante. Non tutte le violazioni del diritto bellico sono crimini di guerra ma solo quelle più gravi. Alcuni crimini di guerra sono collegati a norme scritte, ad esempio si pensi alle *grave breaches* e alle Convenzioni di Ginevra del 1949 che sono le violazioni più gravi del trattato.

Vi sono alcune categorie di crimini che non sono racchiuse in un testo scritto ma possono evolvere nel tempo, si tratta delle *serious violations* del diritto internazionale umanitario. Le decisioni del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia sono state fondamentale per precisare i contorni di quella tipologia di crimini di guerra.

Tra la metà e la fine del XIX secolo si passa dalla concezione per cui le guerre sono uno scontro fra popoli o nazioni nel loro insieme, alla concezione secondo cui la guerra si fa fra eserciti e gli individui sono nemici solo nel momento in cui indossano la divisa militare.

Le fondamenta del diritto umanitario si basano sul principio che tutte le persone che non fanno parte degli eserciti combattenti, non devono essere oggetto della violenza della guerra.

Il diritto internazionale dei conflitti si fonda principalmente sulle Convenzioni dell'Aia del 1899 e 1907 e sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e 1977. Le prime hanno ad oggetto la condotta delle ostilità, inclusa la proibizione di certi metodi e armi di guerra, le seconde riguardano la protezione umanitaria delle persone che non fanno parte dei combattenti o che non possono più farne parte.

Un'altra tipologia di crimini sottoposti a tutela sono quelli compiuti contro la popolazione civile nei territori sottoposti a regime di occupazione militare. Le violenze contro la popolazione civile durante le guerre sono spesso atti di violenza sessuale, quali stupri e prostituzione forzata.

Altra ipotesi è la violenza nei confronti dei prigionieri di guerra.

È bene sottolineare che i crimini di guerra sono nati in relazioni ai conflitti armati internazionali; quindi, si iscrivono nel contesto dei conflitti tra due o più stati. In questa situazione normativa, agirono i Tribunali di Norimberga e Tokyo.

Le guerre più recenti sono radicalmente cambiate nella modalità di svolgimento e sono diminuiti i conflitti internazionali di stampo tradizionali e sono aumentati i conflitti armati interni.

Il Tribunale per la ex Jugoslavia nel “caso Tadic” aggiunge un’importante considerazione: *ai fini dell’individuazione di un crimine di guerra occorre dimostrare l’esistenza di un conflitto armato, di un comportamento vietato che presenti un legame con il conflitto, e di una norma che imponga sanzioni di stampo penale al responsabile.*¹

Con l’accordo di Londra dell’8 agosto 1945 fu elaborata la nozione di crimini contro l’umanità. Nel corso della Seconda guerra mondiale gli Alleati si resero conto che i crimini commessi dalla Germania nazista avrebbero potuto restare impuniti, in quanto le norme sui crimini di guerra erano dirette solo a sanzionare azioni commesse contro i civili o i militari degli Stati nemici.

Fino allo scoppio della guerra si pensava che il modo in cui gli stati agissero nei confronti dei loro cittadini o sudditi, dovesse rimanere una questione strettamente “interna”, ma con la creazione della fattispecie dei crimini contro l’umanità il concetto muta e si afferma che vi sono limiti al trattamento che i governi possono riservare ai loro cittadini.

È seguendo questa scia che si affermano i diritti dell’uomo con la Dichiarazione universale del 1948 e con la stipulazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.

Lo Statuto del Tribunale di Norimberga è stato fondamentale per definire la categoria dei crimini contro l’umanità. Esso definisce tali “l’omicidio,

¹ S. Zappalà, *La giustizia penale internazionale. Perché non restino impuniti genocidi, crimini di guerra e contro l’umanità*. Il Mulino, 2020.

lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, e altri atti inumani commessi contro una popolazione civile, prima o durante la guerra; o persecuzioni per ragioni politiche, razziali, o religiose, in esecuzione o in connessione con uno dei crimini attribuiti alla giurisdizione del Tribunale”.²

L’art. 6 dello Statuto prevedeva la punizione di due differenti categorie di crimini contro l’umanità: da un lato, una serie di atti inumani contro la popolazione civile a prescindere dalla loro nazionalità, includendo anche la stessa del responsabile del crimine; dall’altro lato prevedeva le persecuzioni per ragioni razziali, politiche o religiose.

I crimini contro l’umanità contemplati nel sistema di Norimberga potevano essere puniti solo se collegati alla guerra, in quanto dovevano essere connessi a un crimine di guerra.

I suddetti crimini sono stati introdotti nella sfera di competenza anche dei Tribunali per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda e poi della Corte penale internazionale e la loro categoria è ben definita: si tratta di infrazioni che ledono la dignità umana e non deve trattarsi di atti isolati, ma di atti che fanno parte di una politica di governo.

È necessario fare in questo contesto una menzione al “caso Kunarac”, esaminato dal Tribunale per la ex Jugoslavia in cui emerge il contesto in cui vengono perpetrati i crimini contro l’umanità e ne viene esemplificata una forma ricorrente: lo stupro sistematico e la schiavitù sessuale.

Tra il 1992 e il 1993 i serbi di Bosnia presero d’assalto la città di Foča, operando di fatto una vera e propria opera di *pulizia etnica*. Gli uomini furono separati dalle donne e dai bambini, e le donne vennero confinati in campi di prigionia nei dintorni della città.

Le azioni dei tre militari imputati nel procedimento si iscrivevano nel quadro di attacchi sistematici contro la popolazione civile dei musulmani

² Art. 6 dello Statuto del Tribunale penale internazionale di Norimberga.

di Bosnia con lo scopo di seminare il terrore e indurli a lasciare quell'area del paese per renderla etnicamente pura. Le donne segregate nei centri di detenzione erano sottoposte a torture, stupri e ad altri crimini atroci. I tre imputati avevano "venduto" giovani donne detenute ad altri soldati, i quali le sottomettevano al loro controllo e al loro servizio.

Una forma particolare di crimine contro l'umanità è il *genocidio*, ovvero un crimine che ha l'obiettivo di distruggere in tutto o in parte un gruppo etnico, religioso o razziale.

Rafael Lemkin coniò il termine "genocidio" nel 1944 ma l'espressione non venne utilizzata nei tribunali militari che seguirono la Seconda guerra mondiale, affrontando le questioni relative allo sterminio di ebrei e di altri gruppi etnici, sotto l'etichetta di crimini contro l'umanità.

Nel 1948 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. La Convenzione punisce tutti gli atti connessi al crimine di genocidio, includendo la complicità, il concorso, l'istigazione, l'incitamento pubblico e diretto a compiere genocidio e proibisce il genocidio sia in tempi di guerra che in tempi di pace. Ha inoltre affermato che la responsabilità è in capo sia allo Stato che all'individuo, escludendo qualsiasi tipo di immunità per gli organi dello stato.

La Convenzione del 1948 ha però anche dei limiti nella sua struttura. Anzitutto, la definizione di genocidio non comprende lo sterminio di gruppi politici, il genocidio culturale e la purificazione etnica. Questi tipi di genocidi vengono puniti come crimini contro l'umanità. Secondo la Convenzione è necessario che i crimini vengano giudicati dinnanzi al giudice dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato oppure da una Corte penale internazionale.

La caratteristica principale del genocidio è la volontà di negare alle vittime il diritto stesso all'esistenza e infatti è considerato come il crimine più grave. Il Tribunale per il Ruanda, che verrà in seguito esaminato, considera

il genocidio come “il crimine dei crimini”. Per questo reato verranno condannati anche i leader militari per il genocidio di Srebrenica nel contesto del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia.

Infine, è opportuno descrivere i *crimini contro la pace*, che saranno centrali nei processi di Norimberga e Tokyo. L’art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga definisce i crimini contro la pace come “la preparazione, pianificazione, inizio o scatenamento di una guerra di aggressione, o di una guerra in violazione dei trattati internazionali; o la partecipazione in un piano comune o una cospirazione a tale fine.”

Anche nello Statuto del Tribunale di Tokyo fu utilizzata una definizione simile.

È nelle fasi immediatamente successive alla Prima guerra mondiale che si inizia a proibire e criminalizzare l’aggressione. Il Trattato di Versailles e il Patto delle Nazioni, entrambi stipulati nel 1919, condannavano le guerre di aggressione, con l’obiettivo di limitare l’uso della forza nelle relazioni internazionali. Nondimeno, il 27 agosto 1928, sessantatré Stati stipularono il patto Briand-Kellog per rinunciare alla guerra come strumento di politica internazionale.³

È necessario attendere fino al 1974 per approvare una vera e propria definizione di crimine di aggressione come violazione del diritto internazionale. La Risoluzione delle Nazioni Unite del 1974 afferma che l’atto di aggressione è: “l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato o in ogni altra maniera contraria alla Carta delle Nazioni Unite.”⁴

³ S. Zappalà, *La giustizia penale internazionale. Perché non restino impuniti genocidi, crimini di guerra e contro l’umanità*. Il Mulino, 2020

⁴ Art. 1 Risoluzione 3314 del 1974 adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

1.2 Cenni storici sui tribunali penali internazionali

I Tribunali penali internazionali sono "organi giurisdizionali internazionali competenti per la repressione di attività individuali lesive di beni particolarmente protetti dal diritto internazionale." ⁵

Già in tempi passati si ricorreva all'ausilio delle grandi corti penali internazionali per giudicare i crimini di guerra.

La testimonianza più nota risale al 1474 quando Peter Von Hagenbach venne giudicato da una Corte di giudici provenienti da Alsazia, Germania, Svizzera e Austria per crimini contro *le leggi di Dio e dell'Uomo*, avendo commesso e ordinato omicidi, cospirazioni e stupri. Fu condannato a morte per decapitazione. ⁶

Nel XIX presero vita dei veri e propri progetti per istituire dei tribunali internazionali. Al finire della guerra franco prussiana, nel 1870, Gustav Moynier volle istituire una Corte giudicante le violazioni alla Convenzione di Vienna del 1864, ma i più grandi internazionalisti del tempo respinsero la sua richiesta.

Nel XIX, i tentativi assunsero una forma più concreta. Un precedente degno di nota può essere ricercato nel Trattato di Versailles del 1919.

Gli artt. 227-230 prevedevano l'incriminazione del Kaiser Guglielmo II dinnanzi ad un tribunale speciale come responsabile di una guerra di aggressione. Questo tentativo però rimase vano in quanto l'Olanda decise di non dare l'autorizzazione per l'extradizione del monarca.

La prima vera esperienza di giurisdizione penale risale ai tribunali militari di Norimberga e Tokyo che giudicarono i responsabili dei crimini di guerra perpetrati durante il secondo conflitto mondiale.

⁵ Definizione Enciclopedia Treccani

⁶ G. Brockell. *Russians could face war crimes tribunal. The first one, in 1474, ended in a beheading.* The Washington Post. 14 marzo 2022.

Non possiamo, però, definire questi come veri e propri tribunali internazionali, in quanto il primo fu istituito dai Paesi che esercitavano il controllo sulla Germania, mentre il secondo dal Comando Supremo delle Forze Alleate che occupava il territorio nipponico.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con le Risoluzioni 827 del 25 maggio 1993 e 955 dell'8 novembre 1994 istituì rispettivamente il Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda. I tribunali *ad hoc* vennero istituiti dopo la maturata convinzione di attribuire responsabilità penali agli individui e non unicamente agli stati.

L'importanza dei tribunali internazionali deriva dal fatto che consente una repressione dei crimini di guerra in diverse modalità.

In primo luogo, le pene irrogate in precedenza hanno un effetto preventivo: gli individui sono dissuasi dal commettere tali reati. In secondo luogo, i processi attribuiscono in modo preciso la responsabilità e le sanzioni a specifici individui e l'opinione pubblica può conoscere che la responsabilità non appartiene ad un intero gruppo etnico, ma bensì ad uno specifico soggetto. In questo modo, si disinnescano la spirale di violenza e si attenuano le tensioni etniche.⁷

1.3 Il Tribunale militare di Norimberga

Le atrocità commesse nel secondo conflitto mondiale portarono le potenze vincitrici ad unirsi per ricercare una pace internazionale e assicurare gli alti dirigenti nazisti alla giustizia.

Con l'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, venne istituito il Tribunale militare internazionale di Norimberga dalle nazioni vincitrici della

⁷ I. Palumbo, *Dai tribunali penali internazionali ad hoc ad una Corte permanente internazionale*, in "Informazioni della difesa" (2000)

Seconda Guerra Mondiale. Fu la prima volta nella storia moderna in cui venne costituito un organo penale giurisdizionale internazionale.⁸

Il 20 novembre 1945 si aprirono ufficialmente i lavori del Tribunale nell'aula 600 del palazzo di giustizia di Norimberga e vennero istituiti un giudice ed una squadra di procuratori dell'accusa per ogni stato: Stati Uniti, Francia, Regno Unito e URSS. Il processo durò dieci mesi.

Dei ventiquattro dirigenti nazisti che dovevano essere processati, comparvero dinnanzi alla Corte ventuno imputati, poiché la restante parte si suicidò prima dell'inizio del processo.

Il processo assunse un fortissimo valore simbolico per le atrocità che portò alla luce, costruite su un'ingente documentazione. Furono solo marginali, invece, le deposizioni dei testimoni.

Oltre ad avere un valore simbolico, il processo assunse anche un valore "pedagogico", perché si prefissava di dimostrare la verità dei crimini commessi, i quali sconvolsero un grande numero di individui e di Stati interi, dimostrando di svolgere questo compito nella piena legittimità.

Le organizzazioni che si intendeva giudicare furono quattordici, ma solo sei vennero incriminate: il governo del *Reich*, la direzione politica del partito nazista, le *SS*, le *SA*, la *Gestapo* insieme al *Sicherheitsdienst* e l'*Oktoberkommando der Wehrmacht* insieme allo Stato maggiore delle tre armi.⁹

Gli imputati furono processati con l'accusa di avere commesso crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Nel corso del processo venne anche definita la fattispecie di crimini contro l'umanità, includendone lo sterminio, la messa in schiavitù, l'omicidio, la deportazione o persecuzione su base razziale, religiosa o politica.

⁸ Dal Trattato di Versailles al Trattato di Norimberga in "Ministero della Difesa"
https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/CortePenaleInternazionale/Pagine/DalTrattatoVersaille.aspx

⁹ L. Teoldi (a cura di). *La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall'arbitrato alla Corte penale*, Carocci Editore, Roma 2012.

Il 1° ottobre 1946 fu emesso il verdetto dal Presidente del tribunale Lord Justice Geoffrey Lawrence; dodici imputati vennero condannati a morte, altri tre all'ergastolo, quattro a pene che erano comprese fra i dieci e i venti anni di carcere ed altri tre vennero invece assolti.¹⁰

Il processo calpesta alcuni principi fondamentali del diritto: anzitutto, il collegio giudicante era composto solo dalle potenze vincitrici; in secondo luogo, il giudizio era inappellabile; infine, non venne rispettato il principio del ‘*nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*’, il cui significato si basa sul dogma che nessuno può essere punito per un fatto che, quando è stato compiuto, non era previsto giuridicamente come reato, né ne era prevista una pena.

Infine, i difensori tedeschi ritenevano ingiusto che i giudici accusavano gli imputati di reati che avevano commesso anche i loro stessi Paesi.

Queste obiezioni vennero tuttavia sorpassate: i tecnicismi giuridici vennero superati in quanto le motivazioni etiche e politiche furono di gran lunga più considerevoli.¹¹

Il processo riservò molta attenzione allo sterminio degli ebrei, anche se il crimine di genocidio non fu al centro del dibattito principale nel processo di Norimberga. Nei processi celebrati in Germania dalle potenze occupanti, continuò ad essere rivolta più attenzione ai crimini di guerra rispetto ai crimini contro l'umanità.

I rappresentanti americani dell'accusa, si concentrarono sulla pianificazione e sull'organizzazione dei crimini, mentre i rappresentanti sovietici ebbero a disposizione più materiale probatorio avendo fatto comparire dinnanzi alla Corte tre sopravvissuti ai ghetti e ai campi di sterminio.

¹⁰ *Enciclopedia dell'Olocausto. Il tribunale militare internazionale di Norimberga.*

<https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/international-military-tribunal-at-nuremberg>

¹¹ R. Rossotto. *Il processo di Norimberga*, in “Storia militare”.

I campi di sterminio vennero nominati poco negli atti, mostrando anche poca attenzione alla differenza tra campi di sterminio e di concentramento, soprattutto da parte dell'accusa anglo-americana. I sovietici dal canto loro posero attenzione non tanto allo sterminio quanto alla deportazione politica. Dopo il processo principale, sempre a Norimberga, si svolsero i c.d. "processi successivi", che giudicarono le responsabilità dei componenti del "complesso militare industriale" del regime nell'attuazione dei piani di guerra e sterminio.¹²

Nel processo non ci si limitò a condannare lo stato come entità giuridica, ma bensì vennero condannati i diretti interessati dei crimini, e questo fa del processo di Norimberga un momento storico rivoluzionario in cui viene messa in primo piano l'importanza di una convivenza pacifica tra i popoli.

1.4 Il Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente

Il 19 gennaio 1946 il generale MacArthur¹³ approvò la Carta per il tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente (IMFTE)¹⁴ nella quale vi furono specificate le leggi e le procedure da adottare nel corso del processo che avrebbe giudicato i criminali di guerra giapponesi. Anche esso fu un processo non privo di problematiche relative alle basi giuridiche di istaurazione. Gran Bretagna, Stati Uniti e Cina, con la dichiarazione di Potsdam del 26 luglio 1945, decisero di sottoporre a giudizio i criminali di guerra giapponesi.

¹² L. Teoldi (a cura di). *La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall'arbitrato alla Corte penale*, Carocci Editore, Roma 2012.

¹³ Il generale Douglas MacArthur era il comandante supremo delle forze alleate (SCAP) in Giappone ancora prima che il paese firmasse la resa. Nel periodo dell'occupazione americana in Giappone, aveva poteri di controllo assoluto sulle istituzioni giapponesi, persino sulla famiglia imperiale.

¹⁴ Military Tribunal for the Far East

La giuria era composta da undici giudici selezionati dal Gen. Mac Arthur e provenienti da Australia, Canada, Repubblica di Cina, Francia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Unione Sovietica e Stati Uniti.

Durante la guerra in Asia, morirono dieci milioni di cinesi, e molti altri milioni di civili o prigionieri di guerra provenienti da Corea, Indocina, Giava e dalle isole confinanti.

Il Tribunale di Tokyo nasce con un atto unilaterale stipulato alla potenza americana che occupava l'isola. Gli imputati, per tutelare la figura sacra dell'imperatore, non si difendono affermando di dover dare esecuzione ad un ordine superiore, a differenza di quanto avvenuto nel processo di Norimberga.

La Carta di Tokyo, prese ispirazione dalla Carta di Norimberga, ma vi erano notevoli differenze: MacArthur scelse personalmente gli undici giudici da una lista di nomi proposta dagli Stati firmatari; vi era un unico *chief prosecutor*, aiutato da dieci *associate prosecutors* a rappresentare le dieci nazioni coinvolte. Diversamente dal processo di Norimberga, il tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente processerà solo coloro che si sono ritenuti responsabili dei crimini contro la pace.

Furono, piuttosto, le nazioni invase dal Giappone che poterono giudicare gli individui che si sono macchiati di crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Nessuna delle violenze commesse dai militari nipponici era considerata come genocidio, inoltre il regime giapponese non era una dittatura, bensì una coalizione di forze politiche estremiste. Ciononostante, i crimini e le brutalità commesse dalle forze armate giapponesi, possono equipararsi ai crimini di guerra nazisti.

Il 3 maggio 1946 venne convocata la Corte presieduta dal giudice australiano William Webb e si concluse il 12 novembre 1948. Allo stesso modo di Norimberga, più che su testimonianze, il processo si basò su numerose documentazioni.

Vennero giudicati ventotto imputati fra diplomatici e capi militari che si sono resi responsabili di una politica imperialista aggressiva.

Sette di questi, fra cui il generale Hideki Tōjō, furono condannati a morte per impiccagione. Gli altri furono condannati a pene che vanno dai sette anni all'ergastolo.¹⁵

L'imperatore Hirohito non venne processato grazie ad uno speciale accordo con gli Alleati stipulato prima della firma della resa assoluta, ed inoltre quest'ultimo era considerato dai giapponesi quasi come un Dio; dunque, sarebbe stato molto complesso e rischioso processarlo.

Tutti gli imputati ad eccezione di tre vennero dichiarati colpevoli.¹⁶

Allo stesso modo di Norimberga, vi furono numerosi processi minori celebrati dinnanzi a corti separate in Stati Uniti, Canada, Australia, Olanda, Francia, Filippine e Cina.

Non trovò giustizia, il tema delle *comfort woman* coreane e taiwanesi, che solo negli anni Novanta venne riconosciuto come crimine contro l'umanità.

1.5 L'eredità dei Tribunali di Norimberga e Tokyo

Successivamente all'istituzione dei due tribunali militari di Norimberga e di Tokyo, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decise di firmare la Carta per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio che avrebbe dovuto istituire un Tribunale internazionale che però non si è mai istituito.

Le Nazioni Unite, non furono coinvolte in nessuno dei due processi, ma dopo Norimberga, iniziò un percorso di accoglimento delle novità da parte di quest'ultime.

¹⁵ L. Teoldi (a cura di) *La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall'arbitrato alla Corte penale*, Carocci Editore, Roma 2012, pp 126-132.

¹⁶ M. Coltrinari. *Il processo di Tokyo 1946*, in "Istituto del Nastro Azzurro", 18 maggio 2022.

Anzitutto fu definita la categoria di “crimini internazionali”, e vennero distinti i crimini contro l’umanità dai crimini di guerra e ancora dai crimini contro la pace. Per contro, era assente nello statuto del tribunale militare di Norimberga il riferimento al genocidio.

In tutti i processi riguardanti i crimini internazionali, ci si trova spesso a dovere combattere due battaglie: quella che scagiona i vertici militari, attribuendogli solo responsabilità di comando, e quella che scagiona la base della piramide, insistendo sul fatto che i militari si limitino ad obbedire agli ordini. Nel processo di Norimberga, si tenne conto di questo tema solo in tema di attuazione della pena.

Si pensi al processo dopo il massacro di Srebrenica nei confronti di Dražen Erdemović, in cui il Tribunale *ad hoc* per l’ex-Jugoslavia, appellandosi a Norimberga, sosteneva che nessun ordine superiore poteva in alcun modo giustificare un crimine contro l’umanità.

Infine, senza il tribunale di Norimberga non sarebbero esistiti i tribunali *ad hoc* degli anni Novanta né la Corte penale internazionale.¹⁷

1.6 Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda

Dal XVI secolo in Ruanda convivevano tre grandi gruppi etnici: i tutsi, gli hutu e twa. Nel 1924, la Società delle Nazioni affida il paese africano al Belgio.

Il Belgio si appoggia all’etnia dei tutsi perché ritenuti più intelligenti e capaci di detenere potere, mentre gli hutu erano più adatti al lavoro agricolo. I twa, invece, vennero considerati totalmente incapaci. Dal 1933 i belgi decisero di indicare l’etnia nei documenti di identità dei ruandesi. Verso gli anni ’50 i tutsi iniziarono a riballarsi allo sfruttamento coloniale

¹⁷ L. Teoldi (a cura di), *La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall’arbitrato alla Corte penale*, Carocci Editore, Roma 2012, pp 132-142.

belga, e gli hutu iniziarono una ribellione verso i tutsi. I belgi decisero di sostenere gli hutu.

Nel 1957 il gruppo di intellettuali Parmehutu diffuse il concetto di superiorità razziale degli hutu nei confronti dei tutsi e successivamente venne smantellata la monarchia e instaurata una repubblica di stampo razzista. Iniziano ufficialmente le persecuzioni nei confronti dei tutsi che fuggirono nei paesi circostanti.

Con l'obiettivo di far rientrare in patria i tutsi, si instaurò il Fronte patriottico ruandese con a capo Paul Kagame. Con gli accordi di Arusha del 1993, il Presidente prevede il rientro dei profughi in Ruanda e un parziale accordo con il Fpr¹⁸. Fu da questo momento che iniziò la vera e propria pianificazione del genocidio dei tutsi, a cui tutti gli hutu erano tenuti a partecipare.

Il genocidio fu effettuato attraverso armi da fuoco, machete, coltelli, asce e lance.

Le Nazioni Unite decisero di ritirare il loro contingente di pace e rimasero solo pochi caschi blu. Il generale Romeo Dallaire, a capo del contingente Onu Unamir, chiedeva rinforzi ma non fu ascoltato per tempo. Le cifre ufficiali parlano di più di un milione di morti.¹⁹

Con la risoluzione 955 dell'8 novembre 1994, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituisce il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR) per giudicare i responsabili del genocidio. Il Tribunale venne stabilito ad Arusha in Tanzania, dove venne costituito anche il primo centro di detenzione delle Nazioni Unite (UNDF)²⁰.

Già a settembre ci fu il primo giudizio di colpevolezza del sindaco di una cittadina ruandese, il ICTR, con questo arresto, è stato il primo Tribunale

¹⁸ Fronte patriottico ruandese

¹⁹ *Genocidio Ruanda* in "Gariwo, la foresta dei giusti".

<https://it.gariwo.net/educazione/approfondimenti/genocidio-ruanda-3498.html>

²⁰ United Nation Detention Facility

ad incriminare per genocidio utilizzando la definizione stabilita dalla Convenzione di Ginevra del 1948.

Inoltre, il Tribunale riconobbe anche lo stupro come mezzo per commettere un genocidio.

Dopo Norimberga, anche il ICTR incrimina un Capo di Stato, giudicando l'ex Primo Ministro ruandese colpevole di genocidio, cospirazione e crimini per l'umanità. Egli stesso si professa colpevole di tali reati.

Infine, vengono incriminati novanta persone, pochi di essi sono rimasti latitanti. Felicien Kabuga, il finanziatore del genocidio, viene arrestato solo nel 2020.

1.7 Il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia

Per meglio comprendere l'importanza dell'eredità che la guerra e l'istituzione del Tribunale hanno lasciato, è fondamentale fare un breve percorso dei fatti che hanno portato al conflitto.

Tra il 1990 e il 1999 gli stati che componevano la Jugoslavia federale (Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Macedonia) hanno visto un susseguirsi di forti scontri e violenze politiche. Dopo la morte di Tito, il 15 maggio 1991 la Jugoslavia cessò di fatto di esistere e le tensioni successive alle dichiarazioni di indipendenza degli stati interni, iniziarono subito a farsi sentire.

Alla conclusione delle Guerre Balcaniche del 1912-1913 il Kosovo, dapprima appartenente all'Albania, tornò a fare parte della Serbia, ma la popolazione serba abbandonò l'area fuggendo verso nord intimiditi dalle provocazioni del popolo albanese. Nel 1981 le provocazioni albanesi assunsero la forma di una vera e propria repressione, difatti nel 1989 il presidente serbo Slobodan Milosevic fece adottare al Parlamento degli emendamenti per ridurre l'autonomia della regione del Kosovo. L'anno

successivo si sancì la sottomissione dalla maggioranza albanese e si abolì qualsiasi tipo di autonomia nella regione.

Nello stesso anno, in Croazia, si pose la questione della minoranza serba nella regione, la quale si rifiutò di essere considerata una minoranza seppure nella costituzione croata era tutelata. Il 17 agosto 1990 i Serbi di Croazia diedero avvio alla prima insurrezione armata e nello stesso periodo, si costituì la Armata popolare Jugoslava.

Nel maggio 1991 la popolazione croata si espresse per l'indipendenza e i Serbi di Croazia si astengono dal voto, il 25 giugno la Croazia dichiara l'indipendenza dalla Jugoslavia.

Il 27 giugno la JNA si posiziona in Slovenia al confine con Austria e Italia, ma le truppe slovene non si sono lasciate disarmare, diversamente da come accadde in Croazia, in cui le truppe JNA distrussero le truppe croate con il pretesto di sedare gli scontri con le milizie serbe, anche se emerse che queste ultime le lasciarono agire indisturbate.

Il 17 luglio l'aviazione federale iniziò a bombardare la città di Zara e i croati inasprirono i conflitti nei confronti dei serbi di Croazia.

La guerra si inasprì quando il Regno Unito rifiutò l'intervento nella regione pianificato dalla Comunità Europea. Ora, compreso che l'Europa era fuori dalla questione, il 3 ottobre 1991 la Serbia e il Montenegro fondarono la nuova federazione di Jugoslavia, includendo il Kosovo e la Voivodina.

Il 3 gennaio 1992 l'UNPROFOR arrivò nella regione dopo il cessate il fuoco ordinato dall'Onu, che fu parzialmente rispettato. La reazione dei croati si fece attendere perché non aveva un esercito a disposizione, fino al 5 agosto 1995 in cui le truppe croate entrano a Knin e continuano l'avanzata nel territorio bosniaco.

La guerra jugoslava è stata una serie frammentata di conflitti che hanno coinvolto diversi territori; quindi, è necessario fare un inquadramento anche della situazione in Bosnia-Erzegovina. Nel 1948 i serbi

rappresentavano il 44% della popolazione della Bosnia-Erzegovina. Dopo la morte di Tito, nel 1992, la maggior parte della popolazione si espresse per l'indipendenza e dopo pochi giorni dal riconoscimento europeo, statunitense e russo, i serbi di Bosnia iniziarono a spargere terrore tra i civili e gradualmente, appoggiati dalle milizie federali, conquistarono il 70% del paese, costringendo i bosniaci-musulmani a rifugiarsi nel centro del paese.

Migliaia di persone sopravvissero per anni solamente grazie agli aiuti umanitari della Nazioni Unite che i croati e i serbi provarono a bloccare. Questo fu il motivo scatenante dello scoppio di un ulteriore conflitto tra croati e musulmani, i quali accompagnati da mujahidin provenienti da altri territori islamici, trucidarono le popolazioni croate nel centro della Bosnia. Le due fazioni giunsero alla pace con l'accordo firmato a Washington il 1° marzo 1994.

La NATO, nel marzo 1993, intervenne militarmente per conto dell'ONU per convincere i serbi a cessare l'assedio di Sarajevo, ma l'intervento si rivelò fallimentare. A partire dal 23 luglio, l'ONU intervenne attraverso l'artiglieria inglese e francese e fu un'azione risolutiva. Nel novembre 1995 vennero siglati gli accordi di Dayton con i quali si ottenne la fine della guerra civile bosniaca.²¹

Le peculiarità di questa guerra furono anzitutto il coinvolgimento internazionale: la comunità europea fece una forte mediazione, dovuta anche alla necessità di evitare il collasso economico dell'Europa per via dell'arrivo di migliaia di rifugiati. Inoltre, il conflitto si internazionalizza quando la comunità europea riconosce l'indipendenza della Slovenia, della Croazia e della Bosnia. Oltre l'Europa, vediamo il coinvolgimento anche dell'ONU sia attraverso la mediazione, sia attraverso il ruolo dell'UNPROFOR.

²¹ G. Nastri, *Quattro anni di guerra nell'ex Jugoslavia*, in "Rivista di Studi Politici Internazionali", aprile-giugno 1996, Vol. 63, No. 2, pp. 203-209.

L'altra caratteristica del conflitto è la *pulizia etnica*,²² termine che viene coniato per la prima volta proprio durante questa guerra. L'obiettivo politico da raggiungere era la costituzione della "Grande Serbia" al fine unire i territori etnicamente puri.

Le violazioni dei diritti umani durante il conflitto in ex-Jugoslavia sono state numerose: genocidio, torture, stupri, pulizia etnica, scudi umani e molte altre ancora.

Il 25 maggio 1993 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite vota all'unanimità la Risoluzione 827 che stabilisce l'International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) con sede a L'Aja. L'obiettivo del Tribunale è giudicare chi si è ritenuto responsabile delle violazioni di cui sopra, promuovere la pace e la ricostruzione dei territori e fungere da deterrente per il futuro. La sostanziale differenza con la CPI è che l'ICTY può avocare a sé qualsiasi procedimento iniziato da stati membri delle Nazioni Unite, differentemente, la CPI può esercitare solo quando lo stato non voglia o non possa esercitare un'azione contro un individuo.²³

Prima di analizzare le accuse e le condanne dell'ICTY è opportuno approfondire ciò che successe a Srebrenica nel luglio del 1995, in quanto avrà una rilevanza sia nelle decisioni del Tribunale per la ex Jugoslavia sia nella giurisdizione della Corte internazionale di giustizia.

Srebrenica era un'enclave musulmana in una regione della Bosnia a maggioranza serba. L'11 luglio 1995 gli uomini del generale Mladic radunarono tutti i maschi in età militare nei dintorni della città e in tre giorni vennero uccisi circa ottomila bosniaci musulmani dopo tre anni che si combatteva incessantemente attorno alla città. La Bosnia era la più multietnica tra gli stati che componevano la Jugoslavia, la maggioranza

²² "Programma di eliminazione delle minoranze, realizzato attraverso il loro allontanamento coatto o ricorrendo ad atti di aggressione militare e di violenza, per salvaguardare l'identità e la purezza di un gruppo etnico" <https://www.treccani.it/enciclopedia/pulizia-etnica/>

²³ G. Calveti e T. Scovazzi, *Il Tribunale per la ex-Jugoslavia: l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*. Giuffrè Editore, Milano 2007.

era musulmana, con una minoranza di serbi ortodossi e una restante parte di croati cattolici. Nei territori a maggioranza serba vi erano tante enclave musulmane contro i quali i serbo bosniaci si accanivano portando in essere massacri di *pulizia etnica*.

Srebrenica e i paesi vicini erano un ostacolo al progetto di “Grande Serbia”, motivo per il quale i serbi avevano assediato la città cercando di portare gli abitanti ad arrendersi per fame; infatti, nel luglio 1993 in città non c’era quasi più acqua né cibo.

Nell’aprile 1993 le Nazioni Unite dichiararono Srebrenica *safe zone* inviando sul posto un contingente militare olandese ed entrambi le parti avrebbero dovuto abbandonare l’area, ma l’accordo non fu rispettato. Con la risoluzione 819/1993 le Nazioni Unite imposero la creazione di una “safe area” per “prevenire la commissione di un genocidio da parte delle forze jugoslave” e “applicare completamente la convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di genocidio”.²⁴

L’11 luglio le truppe serbo-bosniache guidate dal generale Mladic entrano in città, il contingente Onu tentò con poca efficienza di opporre resistenza, successivamente il comandante olandese firmò con Mladic un accordo di occupazione dell’area.

Il giorno dopo venticinquemila musulmani si radunarono attorno ad un complesso occupato dai caschi blu, donne, anziani e bambini vennero fatti salire su dei camion e trasferiti in un’altra base Onu, mentre gli uomini maggiori di quattordici anni vennero trasferiti in un edificio definito “la casa bianca”, dove nel retro dell’edificio iniziò il massacro a due passi dai caschi blu dell’Onu e dagli altri profughi.

Il 12 luglio il contingente olandese assistette a degli episodi di violenza che sembravano sporadici, eppure erano frutto di un piano ben coordinato e organizzato ad alto livello. Gli stessi caschi blu consegnarono trecento

²⁴ Risoluzione Onu 819/1993

uomini che si erano rifugiati all'interno della base Onu direttamente in mano ai serbi, per questo fatto il contingente verrà condannato in seguito. Nelle quarantotto ore successive il massacro continua: gli uomini vennero radunati, legati ed uccisi con un colpo alla testa, per poi essere spinti in una fossa comune e sepolti.²⁵

Durante la giurisdizione del Tribunale penale per l'ex-Jugoslavia in totale sono state accusate 161 persone fra cui capi di stati e capi militari. Il 16 novembre 1995, il leader politico dei Serbi di Bosnia Karadžić e quello militare Mladić sono stati incriminati per il genocidio di Srebrenica avvenuto nel luglio del 1995. Nel 1999 viene incriminato il presidente Jugoslavo Milošević ed è la prima volta in cui un Capo di Stato in carica viene incriminato, è segno che si colpiscono i veri responsabili individuali e non il popolo intero. Nel 2001 viene condannato un ufficiale di dell'esercito serbo-bosniaco per genocidio. Per l'arresto di tutti i 161 imputati bisogna aspettare il 2011 quando anche l'ultimo fuggitivo viene arrestato.

Il risultato più importante è stato quello di aver reso leaders politici e militari colpevoli dei crimini commessi.

Il Tribunale per la ex-Jugoslavia ha portato allo sviluppo del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale, proibendo la tortura che non può essere derogata da trattato o da leggi interne, introducendo il reato di "violenza sessuale al tempo di guerra", specificando alcuni aspetti cruciali del genocidio e introducendo la riduzione in schiavitù come crimine contro l'umanità.

²⁵ *Cosa fu il massacro di Srebrenica*, in "Il Post", 11 luglio 2015.
<https://www.ilpost.it/2015/07/11/massacro-srebrenica/>

1.8 I tribunali misti o internazionalizzati

I tribunali penali cd. misti o internazionalizzati sono ‘organi giurisdizionali che hanno una composizione mista, che comprende sia giudici che hanno la nazionalità dello stato in cui si celebrano i procedimenti, e i cui statuti e regole di procedura presentano aspetti propri del diritto internazionale e del diritto interno.’²⁶

Questa tipologia di tribunali sono stati istituiti nel caso della Cambogia, del Kosovo, di Timor Est e del Sierra Leone. Vi sono delle ragioni profonde sulla necessità di istituire tribunali misti, dunque né nazionali né internazionali. Molto spesso, nel corso di una situazione di emergenza, crolla il sistema giudiziario. Può avvenire a seguito di una guerra civile, come nel caso di Timor Est e del Sierra Leone, e concludersi con un conflitto internazionale, come avvenuto in Kosovo. Sovente invece, vedi il caso cambogiano, i processi venivano portati avanti senza garanzie di equità, in quanto nei governi vi erano individui strettamente legati agli autori dei genocidi. Ovvero, era la stessa popolazione che ostacolava il normale svolgimento di un processo in modo equo, come fecero gli albanesi e i serbi: per via del loro odio etnico è stata necessaria la presenza di giudici internazionali.

A volte, semplicemente, non vi era un interesse geopolitico, oppure sarebbe stato rischioso in termini di sicurezza istituire un tribunale penale internazionale.

Sicuramente, l’istruzione di tale tipologia di tribunali comporta anche delle problematiche. Anzitutto, i giudici provenienti da Paesi differenti devono lavorare in modo coeso. Possono esserci difficoltà di cultura, lingua, percezione del diritto e di mentalità.

²⁶ A. Cassese, *Lineamenti di diritto internazionale penale*, Il Mulino, Bologna 2005, pg 32.

Inoltre, abbiamo anche problema di pubblica sicurezza derivanti dall'odio e dal conflitto sociale. ²⁷

Per meglio comprendere il funzionamento dei tribunali misti o internazionalizzati, è indispensabile farne una breve analisi.

La Corte speciale per il Sierra Leone nasce nel 2002 per via di un accordo tra il governo del Sierra Leone e le Nazioni Unite. Già due anni prima, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu aveva preso posizione sui crimini contro l'umanità che si stavano perpetrando in Sierra Leone e sul rischio che detti crimini potessero rimanere impuniti. Nonostante ciò, la Corte non nasce per un'iniziativa delle Nazioni Unite, ma da un accordo fra l'Onu e lo Stato interessato. La composizione della Corte, come già detto, è mista ed è composta da cinque giudici, dei quali due sono nominati dal Presidente dello stato africano, e gli altri tre dal Segretario generale dell'Onu, allora Kofi Annan. Avente sede a Freetown, la Corte giudicò gli autori di crimini contro l'umanità avvenuti nel 1996 durante la guerra civile. Charles Ghankay Taylor, uno dei protagonisti della guerra, venne giudicato all'Aia, per ragioni di sicurezza. La suddetta corte è a mandato limitato e a costituzione mista.

In Cambogia invece vennero istituite delle Camere straordinarie che godevano di aiuto internazionale. Il 17 marzo 2003 venne firmato l'accordo fra la Cambogia e il Segretario generale dell'Onu per l'istituzione delle Camere con la finalità di perseguire i crimini commessi dai khmer rossi. In questo caso, non parliamo di una vera e propria corte internazionale, perché si applica il diritto interno cambogiano e si possono perseguire anche crimini comuni. La soprannazionalità risiede nella composizione mista della corte giudicante e nel sostegno economico internazionale. Si parla in questo caso di un giudice di natura speciale.

²⁷ A. Cassese, *Lineamenti di diritto internazionale penale*, Il Mulino, Bologna, 2005.

Tramite l'accordo delle autorità nazionali con l'Onu nacque anche il Tribunale speciale per il Libano. Il Tribunale venne istituito nel 2007, dunque quando la Corte penale internazionale era già in attività. La sede è all'Aia e si applica il diritto libanese.²⁸

Abbiamo discusso sinora i più importanti esempi di tribunali internazionali. Sull'impulso di questi accadimenti, verrà istituita la Corte penale internazionale.

1.9 Il confronto tra i Tribunali di Norimberga e Tokyo e i Tribunali delle Nazioni Unite

I tribunali militari di Norimberga e Tokyo sono stati più efficace ma al contempo più rudimentali riguardo alle garanzie processuali, rispetto ai Tribunali *ad hoc* che hanno avuto difficoltà iniziali ma costituiscono ad oggi un esempio del giusto ed equo processo.

Come detto, i tribunali che hanno giudicato i crimini della Seconda guerra mondiale sono stati accusati di rappresentare gli interessi dei vincitori, mentre i tribunali dell'Onu hanno accresciuto il principio di indipendenza e di imparzialità realizzando un modello di giustizia effettivamente internazionale.

Ciononostante, i Tribunali per i crimini commessi in ex Jugoslavia e Ruanda non sono esenti a criticità. Prima di tutto sono organi istituiti in via eccezionale per giudicare fatti già commessi e inoltre hanno competenza parziale, in quanto solo ristrette aree geografiche ricadono nella loro competenza.

Inoltre, a differenza dei tribunali di Norimberga e Tokyo, i tribunali delle Nazioni Unite non avevano forze di polizia e questo fattore è una mancanza ricorrente per i tribunali internazionali, come vedremo in

²⁸ L. Teoldi (a cura di), *La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall'arbitrato alla Corte penale*, Carocci Editore, Roma 2012 pp 226-232.

seguito. Essi non hanno avuto il controllo del territorio, non avevano gli accusati in custodia e non avevano il materiale probatorio. Hanno dovuto fare affidamento alla cooperazione degli stati per la raccolta di prove, per svolgere le attività di indagine, per arrestare gli imputati e per la protezione dei testimoni.

È necessario sottolineare che soprattutto per quanto riguarda la Jugoslavia, vi erano notevoli difficoltà di accesso nelle zone in guerra, infatti, ad esempio, la scoperta di alcune fosse comuni è avvenuta molti anni dopo l'uccisione delle persone grazie ad indagini di medicina legale e archeologiche.

Allo stesso modo, i tribunali dell'Onu sono stati criticati anche perché la difesa aveva difficoltà a reperire prove per tutelare i proprio assistiti.

Inoltre, i tribunali per il Ruanda e la ex Jugoslavia sono stati accusati di non essere riusciti a proteggere adeguatamente i testimoni, essendo in mancanza di forze di polizia. Mentre i tribunali militari di Norimberga e Tokyo nascevano dalla totale sconfitta del regime tedesco e del regime nipponico, nei tribunali *ad hoc* non era avvenuta una cesura totale fra passato e presente, per questo motivo i sopravvissuti non erano agevolati nel deporre la loro testimonianza.²⁹

1.10 La posizione della giustizia nazionale nei confronti dei crimini nazionali

Il sistema della lotta ai crimini internazionali, dopo la Seconda guerra mondiale, tornava nelle mani della giustizia nazionale. Ad esempio, la Convenzione di Ginevra del 1949 sul diritto internazionale dei conflitti armati lasciava alle autorità nazionali il compito di processare gli autori

²⁹ S. Zappalà, La giustizia penale internazionale. Perché non restino impuniti genocidi, crimini di guerra e contro l'umanità. Il Mulino, 2020

dei crimini di guerra. Inoltre, la Convenzione sul genocidio del 1948 lasciava trasparire il fatto che gli stati non erano ancora pronti alla creazione di una Corte penale internazionale, in quanto la disposizione inserita nella Convenzione non avrebbe avuto seguito per gli anni a venire. Questo approccio può essere spiegato per via delle contrapposizioni tra Est ed Ovest che erano presenti in quel periodo, sia per altre due ragioni. Il motivo principale è che gli stati sono restii ad accettare una qualsiasi forma di *controllo* nei loro confronti, al fine di tutelare la sovranità statale. In secondo luogo, la repressione dei crimini richiede un forte controllo del territorio per raccogliere le prove e procedere all'arresto degli indagati, e le autorità nazionali con le loro forze di polizia, sono i soggetti più adatti a questo scopo.

In realtà, vi sono limiti abbastanza evidenti alla repressione dei crimini internazionali da parte delle autorità statali, infatti, già nella Convenzione di Ginevra sono contenute norme che impongono agli stati determinati obblighi per cercare di contenere eventuali danni che possono compiere i sistemi nazionali nella repressione dei crimini.

Anzitutto la Convenzione descrive l'obbligo di *prevenire* la commissione di crimini internazionali e qualora commessi, di *punire* i responsabili. In conseguenza a questi obblighi, è necessario prevedere norme nazionali che stabiliscano in maniera chiara che certi comportamenti sono criminosi, con la conseguente responsabilità penale individuale; che determinino la sfera di competenza del giudice nazionale e che prevedano sanzione adeguate.

Il rischio di impunità rimane alto anche seguendo lo schema appena descritto in quanto è lo stato che ha il dovere di procedere, e la semplice imposizione dell'obbligo di giudicare i responsabili non è sufficiente.

Per questo motivo la Convenzione di Ginevra ha introdotto il cd *principio dell'universalità della giurisdizione*, il quale, per alcune gravi violazioni, impone a tutti gli stati di sopperire all'eventualità dell'inattività dello stato

territoriale o nazionale, disponendo l'intervento dei giudici di qualsiasi altro stato contraente.

In altre parole, le autorità di ciascuno stato contraente devono giudicare tutti i responsabili di "gravi infrazioni" a prescindere dal luogo in cui il crimine sia stato commesso o dalla loro nazionalità. La costituzione della Corte penale internazionale ha reso più efficace il controllo sull'attività delle giurisdizioni nazionali. Lo Statuto conferma l'orientamento di lasciare ai giudici nazionali il compito di intervenire per giudicare e punire i responsabili di crimini internazionali, la Corte, dal canto suo, reagisce all'inerzia degli Stati. In questo modo è stato creato un meccanismo equilibrato.

A proposito della posizione degli ordinamenti nazionali nei confronti dei crimini internazionali, è senz'altro necessario definire il *principio dell'universalità della giurisdizione*. Si tratta di un principio che consente alle autorità giudiziarie di qualsiasi paese di perseguire i responsabili di crimini estremamente gravi, indipendentemente dal fatto che questi crimini siano stati commessi da cittadini del proprio paese, contro cittadini del proprio paese o all'interno del proprio territorio.

Questa modalità di agire si basa sul carattere universale dei beni protetti dalle norme che vietano i crimini internazionali. In linea generale però, gli stati richiedono che ci sia un legame tra la persona indiziata e lo stato in questione e spesso la persona deve trovarsi sul territorio dello stato del foro.

L'applicazione del *principio di universalità* permette ai giudici di un paese di esercitare la loro autorità su persone e fatti senza alcun legame con il loro ordinamento nazionale. Tuttavia, questi crimini spesso restano impuniti poiché è raro che le autorità di paesi distanti e senza un interesse diretto nella punizione dei responsabili intervengano. Durante il periodo della contrapposizione ideologica tra est e ovest, si è quasi del tutto bloccata qualsiasi iniziativa basata su questo principio.

Solo a partire dagli anni Novanta assistiamo a un maggiore sforzo da parte dei giudici nazionali di alcuni paesi dotati di una legislazione adeguata che consentiva la repressione dei crimini internazionali commessi all'estero contro cittadini stranieri.

Infatti, da quel periodo in poi, vediamo che il principio in esame ha creato notevoli problemi diplomatici, soprattutto quando la giurisdizione viene esercitata in relazione ad alti rappresentanti del potere statale. Molti stati, tra cui Spagna e Belgio, hanno contestato l'esercizio incondizionato della giurisdizione penale in base al *principio di universalità*. Alcuni di essi sostengono che la giurisdizione sarebbe legittima solo nell'ipotesi in cui esista una norma internazionale che esplicitamente la autorizzi, come la disposizione di un trattato.

A difesa del principio, si può sostenere che esso vale solo e soltanto per i crimini internazionali. Inoltre, l'imputato deve trovarsi sul territorio dello stato che intende procedere, evitando che possa svolgersi l'esercizio della giurisdizione universale in contumacia, ossia senza la presenza dell'imputato. In terzo luogo, è opportuno ricordare che si tratta di un principio da attuare solo in via sussidiaria, ovvero quando le autorità nazionali non vogliono procedere.

Recentemente si è tornati a procedere secondo tale principio, soprattutto in relazione ai crimini commessi nel contesto dei conflitti in Siria e Iraq, che rischiavano di restare impuniti.³⁰

³⁰ S. Zappalà, *La giustizia penale internazionale. Perché non restino impuniti genocidi, crimini di guerra e contro l'umanità*. Il Mulino, 2020

SECONDO CAPITOLO

2. La Corte penale internazionale

2.1 I lavori preparatori

Molti studiosi affermano che l'istituzione della Corte penale internazionale ha prodotto un significativo cambiamento rispetto al passato in quanto trattasi del primo tribunale internazionale penale permanente e con giurisdizione universale. Si noti che, sebbene i tribunali *ad hoc* di Ex-Jugoslavia e Ruanda siano precedenti molto importanti, la volontà di istituire tale Corte è scaturita prima e indipendentemente della nascita dei suddetti tribunali. Sono state fatte proposte già nella Società delle Nazioni per poi proseguire ancora all'interno delle Nazioni Unite.

La strada per arrivare all'approvazione dello statuto della Corte è stata lunga e non poco difficoltosa.

Come detto in precedenza, già nel trattato di Versailles vi erano indicazioni sulla volontà di istituire una Corte permanente internazionale atta a giudicare i grandi crimini. Fu nel 1926, che venne presentato un vero e proprio progetto dall'*Association Internationale de Droit Pénal* insieme all'*International Law Association*.

Nondimeno, nel 1937 la Società delle Nazioni pubblicò un Protocollo che si proponeva di istituire una Corte internazionale specializzata nei reati di terrorismo, ma la ratifica non avvenne se non dalla parte dell'India, quindi il progetto fallì.

Il 21 novembre 1947, passato poco tempo dalle esperienze di Norimberga e Tokyo, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, attraverso la Risoluzione 177 incaricò la Commissione per il Diritto Internazionale di due compiti.

Essa doveva elaborare uno statuto per l'istituzione di una Corte penale internazionale permanente e stilare una lista di reati contro la pace e la sicurezza dell'intera umanità. Data la sopravvenuta difficoltà a creare la lista, si decise prima di istituire una Corte, e solo dopo di inserire nel suo statuto i reati che avrebbe dovuto giudicare. Da quel momento in poi, si sono succeduti numerosi progetti.

Nel dicembre 1994, l'Assemblea costituì un vero e proprio Comitato per affrontare le problematiche che rendevano complessa l'istituzione della Corte. Due anni dopo, il Comitato approvò il progetto dello Statuto.³¹

Dal 15 giugno al 17 luglio 1998, si svolse a Roma la Conferenza per l'istituzione di una Corte penale internazionale. Parteciparono ai lavori 161 Stati, e come osservatori speciali, trenta organizzazioni intergovernative e 137 non governative.³²

Le parti dovettero esaminare il progetto di statuto e tradurlo nelle lingue ufficiali: inglese, francese, russo, arabo, spagnolo e cinese.

Lo Statuto venne approvato con una larga maggioranza: i favorevoli furono 120, gli astenuti 21 e i contrari 7. Fra questi sette vi erano però Paesi di indubbia importanza, quali gli Stati Uniti, India, Israele e Cina.

Perché entrasse in vigore lo Statuto di Roma, fu necessario il deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di almeno sessanta ratifiche, adesioni, approvazioni o accettazioni da parte degli stati firmatari dello Statuto.³³ Infine, lo Statuto entrò in vigore il 1° luglio 2002, con la forma di trattato internazionale multilaterale.

³¹ F. Argirò et al, *La Corte Penale Internazionale. Organi, competenza, reati, processo*. Giuffrè Editore, Milano 2006.

³² D. Panfilo, *La commissione preparatoria della Corte Penale Internazionale*. Edizioni Universitarie Romane, Roma 2006.

2.2 La struttura

La Corte penale internazionale ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi, ma può celebrare le udienze anche negli Stati o nelle regioni ove sono avvenuti i fatti oggetto di indagine. Il dato che la Corte sieda in un Paese ospite è non privo di sfaccettature negative. Sussistono complessi problemi pratici riguardanti il reperimento delle prove, la comparizione dinnanzi alla Corte, le difficoltà nei contatti e la difficoltà delle visite dei familiari dei detenuti. Le lingue ufficiali della Corte sono le stesse delle Nazioni Unite: inglese, francese, arabo, russo, spagnolo e cinese. Sono redatti in queste sei lingue i testi normativi della Corte, ossia lo Statuto, le Regole di procedura e prova e i *Regulations*, creando incertezze nelle modalità di interpretazione delle norme stesse, dato le molteplici possibilità di traduzione o interpretazione di una lingua. I problemi linguistici sussistono anche nelle fasi di traduzione delle dichiarazioni di imputati o testimoni che parlano dialetti o lingue poco diffuse.

Gli organi della Corte sono la Presidenza, l'*Appeal Division*, la *Trial Division*, e la *Pre-Trial Division*, l'*Office of the Prosecutor* ed il *Registry*. L'assemblea degli Stati partecipanti elegge i diciotto giudici della Presidenza e delle tre *Division* che restano in carica per un tempo variabile fra i tre e i nove anni. I giudici vengono candidati dai singoli Stati, per altissimi meriti di preparazione tecnico-giuridica e culturale, necessari per affrontare i complessi temi della Corte.

La Presidenza della Corte penale internazionale consiste in un collegio di tre giudici, il Presidente, il Primo e il Secondo Vicepresidente, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei giudici ed è il responsabile dell'amministrazione organizzativa della Corte. La Presidenza intrattiene rapporti di mutuo coordinamento con l'Ufficio del Procuratore.

Le tre *Division* della Corte, articolate in collegi denominati Camere, composte da tre giudici, sono competenti rispettivamente per la fase delle indagini, per il dibattimento e per quella delle impugnazioni.

All'Ufficio del Procuratore è preposto il Procuratore, eletto per nove anni non rinnovabili, dell'Assemblea degli stati.

Il *Registry* è un organo del *Registrar*, ossia il principale organo funzionario amministrativo della Corte, il quale si occupa di tutti gli aspetti non giudiziali.³⁴

Il *Registrar* ha un ruolo prettamente amministrativo ed il responsabile della *Detention Unit* presso la Corte, ossia l'istituto che si occupa della detenzione in via cautelare.

2.3 I caratteri distintivi

Anzitutto, a Corte penale internazionale è permanente. Questa caratteristica la distingue dai Tribunali di Norimberga e di Tokyo e dai Tribunali ad hoc di Jugoslavia e Ruanda, espressamente non permanenti. Il fatto che la Corte sia permanente implica la sua immediata reazione nel caso in cui si verificano crimini di stampo internazionale.

L'art 2 dello Statuto afferma che la Corte è anche indipendente da qualsiasi forza o influenza politica. L'unico soggetto che influenza i lavori della Corte è l'Assemblea degli stati.

La Corte ha il potere di esercitare la giurisdizione nel limite dei crimini previsti nello Statuto all'art 5: crimini contro l'umanità, genocidio, crimini di guerra e aggressione.

Infine, lo Statuto indica ma non definisce il principio di complementarità, si può intendere come principio che sancisce la priorità della giurisdizione nazionale, ma le nazioni sovrane si impegnano a stabilire nell'ordinamento

³⁴ V. Fanchiotti, M. Miraglia, J.P. Pierini, V. Fanchiotti (a cura di) *La Corte penale internazionale. Profili sostanziali e processuali*. Giappichelli, Torino 2014, pp 102-107.

giuridico nazionale, le norme criminose di competenza della Corte. Questo principio distingue la CPI dai tribunali passati, che prevedono invece la priorità degli organismi internazionali rispetto agli organismi statali. Il preambolo dello statuto della corte afferma che gli stati hanno il dovere di “esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali”. Dunque, nel caso in cui siano già stati iniziati processi da parte di un singolo Stato che ha giurisdizione nel caso, la Corte non interviene ma lascia agire le corti nazionali.

Per contro, se ritiene che i tribunali statali non stiano operando in modo imparziale, può decidere di occuparsi del caso in questione.

Gli artt 13-15 dello statuto affermano che la giurisdizione può essere iniziata dagli Stati parti, dal procuratore e dal Consiglio di sicurezza. Per aprire un caso è necessario il consenso dello Stato in cui è commesso il crimine, oppure dello Stato di cittadinanza dell'imputato.

È possibile anche processare imputati il cui stato di cittadinanza non ha ratificato lo statuto della CPI.

Sono quattro i crimini internazionali di competenza della Corte: crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e aggressione. I crimini di guerra violano le norme contenute nelle convenzioni dell'Aia e di Ginevra del 1889, del 1907, del 1949 e del 1977.

Le suddette norme regolano le modalità di conduzione delle ostilità e di trattamento nei confronti di chi ha preso parte al conflitto o chi ne è stato direttamente colpito.

I crimini contro l'umanità sono violenze e abusi nei confronti di popoli o da parte di popoli e si tratta di violazioni gravi di diritti umani compiute in modo sistematico. Essi possono essere commessi sia in guerra sia in tempi di pace.

La Convenzione di Ginevra del 1948 per genocidio intende determinati atti commessi con la volontà di annientare un gruppo etnico, nazionale, religioso o razziale. Fra questi, l'uccisione o la lesione grave sia fisica che

mentale, la sottoposizione a condizioni di vita tali da provocarne l'eliminazione, l'utilizzo di misure atte ad impedire le nascite o trasferimenti forzati di bambini in un altro gruppo.

Infine, per aggressione intendiamo un attacco armato di uno Stato contro un altro Stato. Il crimine di aggressione non si attiva immediatamente, ma è l'Assemblea degli stati che deve far rivalere lo statuto della Corte. In questo modo, si rendono più restrittive le condizioni di avviamento di un processo per aggressione.³⁵

La Corte non ha alle proprie dipendenze una forza di polizia che si faccia carico come per le polizie nazionali, ad esempio, di raccolta di indizi oppure di arrestare gli imputati. Queste funzioni sono svolte dagli Stati o dal Consiglio di Sicurezza. Lo statuto di Roma obbliga gli Stati a cooperare con la Corte in tutte le fasi della sua attività, ma questo obbligo non è reciproco: la Corte non ha un dovere analogo nei confronti degli Stati.

È da sottolineare che gli Stati firmatari dello statuto non debbono modificare le proprie leggi interne per adeguarle alle norme della CPI, bensì disporre di procedure affinché non si creino ostacoli all'esecuzione delle richieste di cooperazione da parte della Corte. Gli Stati possono rifiutarsi di assistere alla Corte solo per questioni di sicurezza nazionale. Nella maggior parte dei casi, i crimini sottoposti alla giurisdizione della CPI sono compiuti con la pianificazione o un'acquiescenza delle cariche più alte dello stato. Sempre a riguardo delle norme sulla cooperazione fra Stati e CPI, va ricordato che la Corte non può giudicare un imputato in sua assenza, e se lo Stato interessato si rifiuta di estradare l'imputato, il processo non può avere luogo.³⁶

³⁶ L. Teoldi (a cura di) *La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall'arbitrato alla Corte penale*, Carocci Editore, Roma 2012, pp 240-244.

Lo svolgimento del procedimento si apre attraverso l'attivazione delle indagini. Le autorità coinvolte nelle indagini possono rappresentare diversi paesi, in quanto molto spesso è necessario trovare testimoni che possono essersi rifugiati in altri paesi, oppure fare ricorso all'intelligence di vari stati.

La cooperazione fra stati è fondamentale per ottenere la presenza dell'indagato. Alla camera preliminare spetta l'emissione del mandato di arresto e di consegna e alle autorità nazionali spetta l'esecuzione materiale di tale mandato. Questo fattore è estremamente necessario: gli stati devono procedere all'arresto degli accusati.

Successivamente alla fase delle indagini, viene stilato un atto di accusa che contiene una sintesi dei fatti. L'udienza di conferma si svolge in forma di contraddittorio tra le parti, è dunque presente la persona nei cui confronti si chiede di procedere, a differenza di quanto è accaduto nei tribunali *ad hoc*.

La camera preliminare, sentite le parti e i testimoni, decide se vi sono abbastanza elementi per passare alla fase del giudizio. In sede di udienza di conferma dell'atto di accusa, l'imputato può optare per l'ammissione di consapevolezza e passare alla fase di determinazione della pena, saltando il dibattimento. In linea generale, dopo la conferma dell'atto di accusa si passa alla fase del giudizio, cioè al momento in cui l'accusa porta le prove della colpevolezza dell'imputato e la difesa controbatte.

Infine, il giudice si pronuncia sulla responsabilità dell'imputato. Il dibattimento dinnanzi alla Corte si apre con il cd *opening statement*, ossia le dichiarazioni introduttive. La Procura presenta il suo caso, delinea i capi di imputazione e cerca di dimostrare la colpevolezza dell'indagato.

L'onere della prova grava solo ed esclusivamente sulla Procura, spetta ad essa dimostrare che l'imputato ha commesso i fatti per i quali è accusato. Alla fine dell'intervento le parti presentano le loro conclusioni e i giudici

devono decidere in merito. Se viene accertata la responsabilità dell'imputato, i giudici determinano la pena.

Lo Statuto prevede di potere comminare una pena fino ai trent'anni di reclusione, o per i crimini più gravi, l'ergastolo, ma non da un'indicazione molto precisa. Per questo motivo, la scelta spetta ai giudici.

Lo Statuto e il funzionamento della Corte si basano sul *principio di complementarità*, in forza del quali la Corte può aprire un procedimento internazionale, solo quando nessuno Stato manifesta la volontà di procedere, o non sia in grado di procedere in relazione a situazioni nelle quali sarebbero stati commessi crimini internazionali.

I tribunali di Norimberga e Tokyo non conoscevano il principio di complementarità, anzi, nascevano con l'intenzione di processare i massimi responsabili dei crimini commessi dai paesi dell'Asse.

I tribunali per il Ruanda e la ex Jugoslavia pur non essendo stati istituiti con il solo scopo di processare i leader sono dotati di una supremazia di giurisdizione rispetto ai giudici nazionali. Il principio in questione è stato fortemente voluto nello Statuto di Roma, da una parte per rafforzare l'obbligo degli Stati di portare in giudizio i responsabili di crimini internazionali, e dall'altra, per limitare la giurisdizione della Corte alle ipotesi più gravi.³⁷

2.4 Il Rapporto tra la Corte e le Nazioni Unite

La Corte penale internazionale è formalmente indipendente dalle Nazioni Unite, ma lo statuto attribuisce dei poteri al Consiglio di Sicurezza che gli danno la possibilità di interferire nei lavori della Corte. Tali poteri sono: "l'attribuzione al CdS del potere di iniziativa o deferimento alla Corte di situazioni (*referral*) e il potere di differimento (*deferral*), inibendo l'avvio

³⁷ S. Zappalà, La giustizia penale internazionale. Perché non restino impuniti genocidi, crimini di guerra e contro l'umanità. Il Mulino, 2020.

di investigazioni e procedimenti e congelando quelli già in corso per un periodo di dodici mesi rinnovabili, rispetto a situazioni per le quali è fatta richiesta”.³⁸

Come detto, la Corte interviene sulla base del principio di complementarità, ossia qualora gli stati non vogliano o non possano giudicare gli imputati per difetto di volontà o incapacità dello stato.

Lo strumento del *referral* è un mezzo utilizzato dal CdS per intervenire in situazioni conflittuali al fine di fermare le ostilità. Finora, questo strumento è stato utilizzato in due casi: nel caso del Sudan e nel caso della Libia.

È doveroso affermare che, quando il CdS e la CPI interagiscono attraverso lo strumento del *referral*, nascono delle differenze che incidono sull’operato. Il motivo alla base di queste differenze è la natura delle due istituzioni, il primo è un organo atto al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, mentre il secondo è un’istituzione giurisdizionale che si occupa di giudicare chi si è reso protagonista di crimini internazionali. Nonostante questo, il CdS può rafforzare la legittimità della Corte e aumentare la sua capacità di agire più efficacemente.

I rapporti tra queste due organizzazioni sono ancora più fragili se pensiamo che la maggioranza dei membri permanenti del CdS (Usa, Cina e Russia) sono scettici riguardo l’operato della CPI e non partecipano allo statuto di Roma. È proprio questo aspetto su cui in futuro si deve lavorare per aumentare la legittimazione della Corte. Inoltre, il CdS deve preoccuparsi dell’extradizione di individui nei cui confronti è stato emesso un mandato d’arresto, soprattutto se gli Stati interessati non collaborino.

In linea generale, i rapporti tra queste due istituzioni sono fragili ed è necessario istituire delle linee guida soprattutto riguardanti l’utilizzo del

³⁸ V. Fanchiotti, M. Miraglia, J.P. Pierini, V. Fanchiotti (a cura di) *La Corte penale internazionale. Profili sostanziali e processuali*. Giappichelli, Torino 2014 pg. 14.

sistema di *referral*. È inoltre importante che i membri permanenti del CdS rivedano le loro posizioni sullo statuto di Roma.³⁹

2.5 Il difficile rapporto tra la Corte e gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno sempre giocato un ruolo importantissimo nello sviluppo della giustizia penale internazionale e nella costituzione della Corte penale internazionale. La partecipazione americana è stata fondamentale per l'introduzione dei tribunali ad hoc per il Ruanda e la ex-Jugoslavia e per l'istituzione dei tribunali istituzionalizzati di Cambogia, Sierra Leone e Libano.

Inoltre, molti articoli dello Statuto di Roma sono stati formulati sulla base delle proposte legislative degli Stati Uniti, ciononostante essi hanno votato contro l'adozione dello Statuto della Corte.

Durante le negoziazioni per l'adozione dello Statuto, gli Usa hanno sempre provato ad ottenere una qualche forma di controllo sull'attività della CPI, quando i cittadini americani venivano coinvolti nei procedimenti penali. Inoltre, gli Stati Uniti avevano proposto una clausola per la quale si prevedeva di dare la possibilità allo stato accusato di accettare o non accettare la giurisdizione della Corte. Queste proposte, che avrebbero reso vantaggi non indifferenti agli Stati Uniti, non sono state accettate.⁴⁰

Gli Stati Uniti sono critici riguardo al fatto che, in base allo Statuto di Roma, la Corte può esercitare la sua competenza anche nei confronti di cittadini i cui stati non partecipano al trattato, che abbiano posto in essere un crimine in uno stato firmatario del trattato. In questo modo i cittadini statunitensi, pur non avendo firmato lo Statuto, possono essere sottoposti

³⁹ F. Battaglia, *I rapporti fra Nazioni Unite e Corte penale internazionale nella prassi del Consiglio di Sicurezza nelle situazioni di conflitto* in "Ordine internazionale e diritti umani".

⁴⁰ M. Bernareggi, *La Corte penale internazionale e gli Stati Uniti: un difficile binomio*. In "Pace diritti umani n.1", Università degli studi Milano-Bicocca, gennaio-aprile 2005.

alla giurisdizione della Corte per dei crimini di guerra compiuti in altri stati.

Seppur la dottrina americana e internazionale, ritengono questa competenza della Corte necessaria per giudicare crimini di tale importanza, il governo di Washington la considera lesiva della sua sovranità, e infatti continua a ritenerla un ostacolo al proprio sviluppo strategico.

Infatti, gli Usa hanno promosso una serie di iniziative per ostacolare la competenza della Corte, ad esempio introducendo degli accordi bilaterali fra Usa e vari Stati al fine di vietare a questi Stati di consegnare alla Corte cittadini statunitensi resosi colpevoli di crimini in quel determinato territorio.

Allo stesso modo, gli Stati Uniti si sono assicurati di evitare di finanziare in alcun modo le attività della Corte, nemmeno tramite finanziamenti da parte dell'Onu, il cui sostentamento incide parecchio sul bilancio statunitense.

Negli ultimi sviluppi, le misure statunitensi volte ad ostacolare il lavoro della Corte si sono rese più frequenti soprattutto a riguardo della situazione afgana e palestinese.

Il conflitto armato che ha avuto luogo in Afghanistan nel 2001 ha richiamato l'attenzione del Procuratore dalla CPI per via non solo dei comportamenti dei talebani e delle forze armate afgane, ma anche delle forze statunitensi e della CIA. Nel 2017, il Procuratore ritiene che vi siano state condotte criminosi e pochi anni dopo si avviò l'indagine in forza del principio di complementarità, in quanto non erano stati compiuti abbastanza sforzi a livello nazionale per accertare i crimini.

Alcuni esponenti dell'amministrazione statunitense hanno fin da subito espresso la loro contrarietà all'avvio dell'indagine, considerando illegittimi i procedimenti nei confronti dei loro cittadini. Inoltre, hanno

minacciato di limitare la libertà di movimento di alcuni funzionari della CPI per ostacolarne, anche nella pratica, l'avvio delle indagini.⁴¹

Il 12 settembre 2018 la CPI dichiara quanto segue *“La Corte penale internazionale (“CPI” o la “Corte”) è a conoscenza del discorso pronunciato il 10 settembre 2018 dal consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton⁴², riguardo alla CPI. La Corte è stata istituita e costituita in base allo Statuto di Roma, il trattato istitutivo della Corte - di cui fanno parte 123 Paesi di tutte le regioni del mondo che si sono impegnati a sostenerla attraverso la ratifica - come strumento per garantire la responsabilità per i crimini che sconvolgono la coscienza dell'umanità. La Corte è un'istituzione giudiziaria indipendente e imparziale. La giurisdizione della Corte è soggetta alla giurisdizione primaria degli Stati stessi per indagare e perseguire le accuse di tali crimini e rendere giustizia alle comunità colpite. La Corte eserciterà la sua giurisdizione solo quando gli Stati interessati non lo faranno. La CPI, in quanto corte di giustizia, continuerà a svolgere il suo lavoro imperterrita, in conformità con questi principi e con l'idea generale dello Stato di diritto.”*

Più specificatamente, l'amministrazione Trump aveva previsto il blocco dei fondi ai funzionari della CPI e dei loro famigliari, e il diniego del visto di ingresso negli Stati Uniti, accusando l'allora Procuratore capo della Corte, Fatou Bensuda di corruzione ed incompetenza. Quest'ultimo, nel 2017 ha dichiarato che i pubblici ministeri della Corte hanno raccolto prove che le forze statunitensi hanno compiuti atti di stupri, torture e

⁴¹ L. Poltronieri Rossetti, *Le sanzioni dell'amministrazione Usa nei confronti della Corte Penale Internazionale: un nuovo capitolo della burrascosa relazione*, in “SIOI, Osservatorio sulle attività delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera italiana”, Editoriale scientifica, Napoli 2020.

⁴² John Bolton è stato Consigliere per la sicurezza nazionale nell'amministrazione Trump dal 9 aprile 2018 al 10 settembre 2019, da sempre scettico nei confronti del multilateralismo delle organizzazioni internazionali, guidò l'opposizione statunitense per la nascita della CPI.

trattamenti crudeli nei confronti di 54 individui durante il conflitto in Afghanistan del 2002-2003.⁴³

Lo scorso 5 marzo 2024 l'Appeal Chamber ha autorizzato l'ufficio del Procuratore a procedere con le indagini, il cui controllo probatorio andrà effettuato nel territorio afgano, che ancora oggi si trova in una situazione di guerra; infatti, si prospettano delle indagini lunghe e complesse.

2.6 La Corte e il conflitto russo-ucraino

A due anni dall'invasione russa in Ucraina, è fondamentale analizzare le possibilità della Corte penale internazionale di prendere provvedimenti in merito alla questione, fermo restando che né la Russia, né l'Ucraina hanno ratificato lo Statuto di Roma.

Già nell'aprile del 2014 la Corte aveva analizzato la presunta commissione di crimini di natura internazionale a seguito dei fatti successivi alle proteste di Maidan. Come detto, l'Ucraina non ha ancora ratificato il trattato, però ha accettato la sua giurisdizione *ad hoc*, presentando una dichiarazione. Un anno dopo, aveva presentato una seconda dichiarazione con effetto retroattivo per rafforzare l'invito ad aprire le indagini. Le indagini presero avvio con riguardo ai presenti crimini contro l'umanità durante le proteste di Maidan e all'aggressione russa in Crimea. Il 28 febbraio 2022, il Procuratore capo Karim Khan, ha deciso di avviare subito un'indagine sui crimini commessi dalla Federazione Russa, chiedendo agli Stati firmatari di avviare una richiesta di *referreal* per velocizzare l'iter processuale, evitando il passaggio alla Preliminar Chamber. Inizialmente l'azione è stata proposta dalla Lituania, per poi essere seguita da altri trentotto Stati, tra cui l'Italia.⁴⁴

⁴³ R. Barlaam, *Trump decide sanzioni contro la Corte penale internazionale* in "Il Sole e 24 Ore" 12 giugno 2020.

⁴⁴ C. Meloni, *Come affrontare l'aggressione russa con gli strumenti di diritto penale internazionale*, in "Sistema Penale", 2022.

La CPI ha emesso due mandati di arresto per il comandante delle forze aerospaziali russe e per il comandante della flotta sul Mar Nero, che hanno operato nel periodo dell'aggressione russa in Ucraina. Il 5 marzo 2023 la Pre Trial Chamber della Corte ha ritenuto fondate le richieste di arresto nei loro confronti per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Tra l'ottobre 2022 e il marzo 2023 si ritiene siano state bombardate indistintamente delle infrastrutture ucraine civili soprattutto a riguardo delle centrali, dighe e strutture che producono energia elettrica. Il Procuratore della Corte Karim Khan è così intervenuto sulla questione: *“i responsabili di azioni che colpiscono civili innocenti o beni protetti devono sapere che la loro condotta è vincolata alle norme del diritto internazionale umanitario. Tutte le guerre hanno delle regole. Queste regole vincolano tutti, senza eccezioni.”*

Le accuse mosse dalla Corte contro i comandanti russi si ritenga che violano l'art.8 dello Statuto di Roma, il quale delinea i crimini di guerra. Nello specifico, la Corte afferma che i due indagati sono responsabili di aver diretto attacchi contro obiettivi civili e di averne causato danni “eccessivi”. Secondo la Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, la condotta della guerra deve sempre distinguere la popolazione militare da quella civile, e proteggere quest'ultima.

Oltre a crimini di guerra, i due comandanti sono indagati anche per crimini contro l'umanità sanciti ai sensi dello Statuto di Roma. La Corte, ha affermato che gli attacchi alle centrali elettriche sono stati causati con l'intenzione di creare gravissimi danni alla popolazione e alle strutture civili. Il Procuratore ha focalizzato le sue indagini sui danni sia fisici che psicologici che sono stati causati sulle parti più deboli della società, come bambini o anziani.

Un punto su cui focalizzarsi è certamente la cd. “responsabilità di comando”, istituto che deriva dai Tribunali di Norimberga e di Tokyo e previsto dall'art 33 dello Statuto, che afferma che non vi è nessuna

esclusione di pena se l'ordine viene impartito da un superiore, e soprattutto qualsiasi ordine che rientra in un crimine contro l'umanità è sempre illegittimo.

I comandanti possono essere arrestati anche a conflitto in corso e se si recano all'estero, in qualsiasi Paese.⁴⁵

Inoltre, il 17 marzo 2023, il Procuratore Karim Khan ha emesso un mandato d'arresto anche nei confronti del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin con l'accusa di "deportazione di minori da territori ucraini occupati dalla Russia". Il Procuratore ricorda sempre la necessità della cooperazione internazionale per validare questi mandati di arresto, soprattutto per i Paesi geograficamente vicini alla Russia, come l'India e la Cina. Sebbene la Russia abbia ritenuto i mandati d'arresto di poco conto, non partecipando alla giurisdizione della CPI, il Presidente Putin è in un contesto di isolamento, perché uscendo dal territorio russo, potrebbe essere arrestato.

⁴⁵ M. Delli Santi, *Crimini di guerra in Ucraina: la Corte Penale Internazionale emette i primi mandati d'arresto*, in "Diritto.it", 11 marzo 2024.

TERZO CAPITOLO

3. La Corte Internazionale di Giustizia

3.1 La Corte permanente di giustizia internazionale

Dopo la Prima guerra mondiale, si fece sempre più presente la necessità politica di costituire un organismo al di sopra degli Stati in grado di intervenire per contrastare le guerre di aggressione, considerate un crimine dall'art 227 del trattato di Versailles del 1919. In questo contesto, l'attività politico-internazionale fu caratterizzata dalla forte presenza delle decisioni del presidente americano Wilson.

La teoria di Wilson si proponeva di superare il concetto di *balance of power*, ovvero la possibilità di ottenere risultati in politica estera evitando che uno Stato domini su un altro Stato, scongiurando l'eventualità che si creino entità superiori superpotenti.⁴⁶

Il presidente Wilson, al contrario, suggeriva la costituzione di una "comunità del potere" diretta dall'alto e legittimata dal consenso, ma la sua idea si dovette confrontare ben presto con la complessità della situazione europea. Gli sforzi del presidente americano lo conducono all'organizzazione della Società delle Nazioni, nata con lo scopo di assicurare la sicurezza collettiva in modo duraturo, il 10 gennaio 1920. Il *Covenant* fu parte integrante del Trattato di Versailles.

La creazione della Corte Internazionale fu prevista dall'art 14 del Trattato. I rappresentanti statunitensi e britannici riteneva auspicabile la creazione di una Corte di diritto internazionale nominata dal Consiglio della Società, il quale avrebbe dovuto ratificare le decisioni della Corte.

⁴⁶ A. Capizzi, *Teoria dell'equilibrio di potenza*, in "Le basi della materia", 27 novembre 2015.

Tra il giugno e il luglio 1920 si riunì un comitato di nove membri, sette di tradizione europea e due di *common law*, che discusse dei grandi temi internazionali del periodo e propose all'Assemblea della Società delle Nazioni la nascita di “un vasto organismo giudiziario unitario”.

Il 13 dicembre venne approvata dall'Assemblea in sessione plenaria lo statuto della Corte permanente.

La Corte era composta da undici giudici ordinari e quattro permanenti, il numero necessario per attivare procedimenti era di nove giudici. La procedura avveniva in due fasi, una scritta e una orale; una volta che il Cancelliere riceveva la notifica della causa, gli uffici raccoglievano la documentazione che poi, veniva resa disponibile alle parti coinvolte nel procedimento giudiziario.

Il giudizio era inappellabile e il giudizio poteva essere revisionato solo se deciso dalla Corte stessa. I giudici erano nominati dal Consiglio e dall'Assemblea della Società delle Nazioni.

La Corte fu attiva dal 1922 al 1940, anno in cui, in seguito all'invasione tedesca dei Paesi Bassi, essa non poté più riunirsi. Il 18 aprile 1945 i giudici si dimisero e in ottobre la Corte cessò le sue funzioni, per poi essere sostituita dalla Corte Internazionale di Giustizia.⁴⁷

Negli anni di attività, la Corte ha apportato notevoli sviluppi alla giustizia internazionale. Anzitutto, a differenza dei tribunali arbitrali, era composta in modalità permanente e dotata di uno Statuto che prevedeva norme di procedura prefissate e vincolanti. Aveva un registro permanente che fungeva da intermediario per le comunicazioni con i governi e le organizzazioni internazionali. Inoltre, i procedimenti erano attuati a porte aperte e venivano pubblicati gli atti, in questo modo garantiva continuità

⁴⁷ L. Teoldi (a cura di), *La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall'arbitrato alla Corte penale*, Carocci Editore, Roma 2012 pp 72-97.

alle sue decisioni. Infine, poteva dare pareri consultivi all'Assemblea delle Società delle Nazioni.

In realtà, la Corte non ne faceva parte, seppur da essa istituito: esisteva un forte rapporto reciproco fra le due istituzioni. In ogni caso, uno stato membro della Società delle Nazioni non era, per questo solo fatto, anche membro della Corte permanente di giustizia.

Tra il 1922 e il 1940 giudicò ventinove casi ed emise ventisette pareri consultivi. Molti pareri hanno inoltre fatto luce su alcune controversie internazionali portando allo sviluppo del diritto penale internazionale.⁴⁸

3.2 La formazione della Corte Internazionale di Giustizia

Come detto, la Corte permanente di giustizia cessò di esistere il 26 febbraio 1940 a causa degli eventi di guerra. Già alla fine del 1942 si cominciava a pensare alla continuazione della Corte dell'Aia attraverso l'istituzione di tribunali internazionali regionali dislocati.

L'anno successivo, il governo della Gran Bretagna propose di formare un comitato di esperti per discutere della questione, nel comitato erano assenti i rappresentanti del governo statunitense ed infatti si avvertiva il timore che gli Stati Uniti potessero non accogliere l'idea di una nuova Corte. In quegli anni il comitato si riunì diciannove volte e nel rapporto finale riconobbe a necessità di istituire una Corte sul modello della vecchia Corte permanente, mantenendo l'impostazione dello Statuto.

Gli Stati Uniti a quel punto presero posizione ritenendo necessaria l'istituzione di una Corte, ma vollero ricoprire un ruolo marginale sulla questione.

⁴⁸ Sito ufficiale della Corte internazionale di giustizia. <https://www.icj-cij.org/fr/historique>

Nella conferenza di Dumbarton Oaks i rappresentanti di Gran Bretagna, Stati Uniti, Cina e Unione Sovietica discussero della Corte Internazionale fissando i primi punti sul futuro sistema delle Nazioni Unite.

Evidenziarono cinque principi su cui trovarono un accordo nel rapporto finale della conferenza:

- Istituzione di una Corte Internazionale che sarebbe stato l'organo giudiziario delle Nazioni Unite;
- Elaborazione di uno Statuto che fosse parte integrante della Carta delle Nazioni Unite;
- Rinvio della decisione riguardante il dilemma se mantenere il vecchio Statuto della Corte permanente, oppure istituirne uno nuovo;
- Includere tutti i membri delle Nazioni Unite come parte dello Statuto;
- Inclusione dei paesi non membri secondo le condizioni determinate dall'Assemblea generale su raccomandazione del Consiglio di sicurezza.

Durante la conferenza di Dumbarton Oaks si decise di istituire un comitato per preparare una bozza dello Statuto della Corte da esporre alla conferenza istitutiva delle Nazioni Unite di San Francisco.

Il comitato era composto dai rappresentanti di 44 paesi e si discusse sulle modifiche da attuare allo Statuto della Corte permanente, senza inizialmente avanzare nuove proposte.

Dati i numerosi cambiamenti geopolitici avvenuti tra la fine della Prima guerra mondiale e la fine della Seconda, si decise il 21 maggio 1945 di creare una nuova Corte internazionale per sostituirla alla vecchia Corte permanente, seppur mantenendone la continuità. Difatti, i cambiamenti inseriti nel nuovo statuto furono di poco conto, le norme procedurali e la numerazione degli articoli rimanevano invariate.

Lo Statuto della Corte entrò in vigore il 24 ottobre 1945 e fu incorporato nella Carta delle Nazioni Unite.⁴⁹

3.3 I caratteri distintivi

Esistono due tipi di procedure dinanzi alla Corte: la procedura contenziosa e la procedura consultiva. La prima sussiste quando le controversie tra stati vengono sottoposte dagli stati stessi, la seconda sussiste quando gli organi o le istituzioni delle Nazioni Unite richiedono alla Corte dei pareri consultivi.

Nella procedura contenziosa possono rivolgersi alla Corte solo gli stati membri delle Nazioni Unite o gli stati che hanno accettato lo statuto della Corte che ne hanno accettato la giurisdizione. Questi ultimi possono accettare la giurisdizione della Corte in base ad uno specifico accordo, mediante una clausola compromissoria o per effetto di giurisdizione obbligatoria.⁵⁰

La giurisdizione obbligatoria si basa sull'art. 36 dello Statuto:

“1. La giurisdizione della Corte si estende a tutti i casi in cui le parti la sottopongono, nonché a tutti i casi appositamente previsti dalla Carta delle Nazioni Unite o dai trattati e dalle convenzioni in vigore.

2. Gli Stati parti del presente Statuto possono, in ogni momento, dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso jure e senza convenzione speciale, nei confronti di qualsiasi altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le controversie giuridiche relative a:
-l'interpretazione di un trattato;
-qualsiasi punto del diritto internazionale;

⁴⁹ L. Teoldi (a cura di) *La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall'arbitrato alla Corte penale*, Carocci Editore, Roma 2012 pp 143-150.

⁵⁰ Sito ufficiale della Corte Internazionale di Giustizia <https://www.icj-cij.org/fr/fonctionnement>

-la realtà di qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un impegno internazionale;

-la natura o l'entità dell'indennità dovuta per la cessazione di un impegno internazionale.

3. Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte puramente e semplicemente o soggette a reciprocità da parte di più o alcuni Stati, o per un periodo determinato.

4. Tali dichiarazioni saranno presentate al Segretario Generale delle Nazioni Unite che ne trasmetterà copia alle parti del presente Statuto nonché al Cancelliere della Corte.

5. Le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale per un periodo non ancora scaduto saranno considerate, nei rapporti tra le parti del presente Statuto, come implicanti l'accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia per il restante periodo secondo tali dichiarazioni e secondo i loro termini.

6. In caso di controversia sulla competenza della Corte, essa decide.⁵¹

Nell'agosto 1946 il Presidente Truman presentò la dichiarazione di accettazione della clausola di giurisdizione obbligatoria da parte degli Stati Uniti, questo fatto rappresentò un successo per l'inclinazione internazionalistica che stava assumendo la leadership statunitense, nonché per il raggiungimento di una giurisdizione internazionale. In realtà, non vi fu un ampio numero di adesioni in quel periodo, soprattutto da parte dei paesi socialisti e in particolare dell'Unione Sovietica, che non volevano vedere limitata la loro autorità in fatto di politica interna ed esterna. Di fatto, nel 1948, solo trentuno nazioni avevano sottoscritto la suddetta clausola. Vi è da aggiungere che la caduta di molti regimi socialisti, in

⁵¹ Art. 36 dello Statuto della Corte di Giustizia Internazionale

anni recenti, ha contribuito ad aumentare la volontà di molti stati ad essere accettati e riconosciuti pienamente nella comunità internazionale, aumentando di fatto l'adesione alla clausola. In realtà, ai giorni nostri l'adesione non è rilevante in quanto la maggior parte dei ricorsi si fonda sul rimando che una parte dei trattati internazionali ha fatto alla Corte internazionale.⁵²

Tornando all'analisi della procedura contenziosa, vi è da sottolineare che gli stati non hanno un rappresentante permanente presso la Corte, in generale comunicano con il Cancelliere attraverso il Ministro degli Esteri o un Ambasciatore.

Nel momento in cui un caso riguardante uno stato viene esaminato dalla Corte, lo stato in questione viene rappresentato da un agente che ha gli stessi ruoli, gli stessi obblighi e gli stessi diritti di un avvocato nei confronti di un tribunale nazionale.

La corte può dare adito ad una controversia attraverso la notifica di un documento trasmesso da una o da ambedue le parti: deve indicare l'oggetto della controversia e i due paesi, fra i quali si instaura la discussione. La seconda modalità avviene tramite la presentazione di una richiesta di natura unilaterale di un attore contro un convenuto. Il contenzioso avviene prima in fase scritta e poi in fase orale, in lingua francese e in lingua inglese. La sentenza viene emessa in seduta pubblica ed è inappellabile e vincolante tra le parti.

La Corte fonda la sua giurisdizione su convenzioni, trattati internazionali, consuetudini, principi generali del diritto, giurisprudenza e dottrina.⁵³

Diversamente funziona la procedura consultiva. Già durante la Conferenza di San Francisco si accese un forte dibattito fra le grandi potenze sulla

⁵² L. Teoldi (a cura di) *La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall'arbitrato alla Corte penale*, Carocci Editore, Roma 2012 pp 150-154.

⁵³ Sito ufficiale della Corte di Giustizia Internazionale <https://www.icj-cij.org/fr/fonctionnement>

possibilità di esprimere pareri consultivi. Inizialmente, solo il Consiglio di Sicurezza poteva richiedere i pareri consultivi, per evitare la strumentalizzazione da parte degli stati di questioni giuridiche.

Infine, l'art.96 della Carta delle Nazioni Unite attribuiva la facoltà di richiedere pareri al Consiglio di Sicurezza, all'Assemblea generale e agli altri organi dell'Onu ed enti specializzati, su autorizzazione dell'Assemblea generale.⁵⁴

L'Assemblea generale e il Consiglio di Sicurezza hanno la facoltà di richiedere pareri consultivi su qualsiasi questione di diritto, mentre gli altri organi lo possono fare solo su questioni giuridiche inerenti alla loro attività. Dopo aver depositato il ricorso, la Corte fa una lista degli stati che possano fornirle informazioni in merito alla questione. La procedura consultiva si svolge in modo più celere e flessibile rispetto alla procedura contenziosa e si conclude con l'emissione di un parere con effetto non vincolante⁵⁵.

3.4 Composizione

I quindici giudici della Corte restano in carica per nove anni e sono eletti dall'Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la maggioranza assoluta in entrambi gli organi. Le elezioni si svolgono nella sede delle Nazioni Unite di New York durante la sessione autunnale annuale dell'Assemblea. I giudici entrano in carica il 6 febbraio dell'anno successivo alla loro elezione e scelgono un presidente e un vicepresidente per i tre anni successivi. La scelta di candidare i giudici spetta agli stati parti dello statuto della corte attraverso un gruppo, che provvederà a stilare quattro nomi da presentare al Segretario delle Nazioni Unite entro un

⁵⁴ L. Teoldi (a cura di), *La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall'arbitrato alla Corte penale*, Carocci Editore, Roma 2012, pp 155-157.

⁵⁵ Sito ufficiale della Corte di Giustizia Internazionale <https://www.icj-cij.org/fr/fonctionnement>

termine da lui fissato. Saranno scelte personalità giuridiche di elevata levatura morale e con una notevole conoscenza del diritto internazionale. Vi è da sottolineare che differentemente dagli organi internazionali, i giudici della Corte non rappresentano il proprio governo, ma è un magistrato indipendente che dovrà svolgere i suoi incarichi con imparzialità. Di conseguenza, i giudici non possono esercitare nessun'altra attività professionale o politica durante il loro mandato.

Il Presidente e il Vicepresidente, come detto, sono eletti ogni tre anni con scrutinio segreto dai membri della Corte con maggioranza assoluta. Il Presidente si occupa di dirigere tutte le sessioni della Corte e quando vi è parità, ha potere decisionali. Il Vicepresidente si occupa di sostituire il Presidente in caso di assenza.

In linea generale, la Corte esercita i suoi poteri in sessione plenaria, ma può anche decidere di riunirsi in comitati o camere permanenti o temporanei.

Vi è infine da aggiungere che, qualora gli stati parti in causa dinnanzi alla Corte non abbiano un giudice della loro nazionalità, possono designare un giudice ad hoc il quale partecipa a tutte le decisioni riguardanti le causa per la quale è stato nominato.⁵⁶

3.5 I casi

Per meglio comprendere il funzionamento della Corte internazionale di giustizia, è fondamentale ripercorre un'analisi dei suoi processi più rilevanti, dall'inizio della vita della Corte, fino ad arrivare agli anni Novanta, anni in cui il peso delle organizzazioni internazionali e dello scoppio della Guerra Fredda si fece molto sentire.

⁵⁶ Sito ufficiale della Corte Internazionale di Giustizia <https://www.icj-cij.org/fr/juges-ad-hoc>

Il 22 ottobre 1946 venne sottoposto alla Corte il primo caso che riguardava il danneggiamento di due navi da guerra britanniche a seguito dell'esplosione di alcune mine mentre navigavano in acque territoriali albanesi. Morirono quarantacinque persone, motivo che spinse la marina britannica ad effettuare opere di bonifica dello stretto seppure senza il consenso del governo albanese. Il Consiglio di Sicurezza raccomandò ai due governi di sottoporre la questione al giudizio della Corte. La questione rivestì ben presto un ruolo politico e giuridico, in quanto il governo jugoslavo fu accusato di aver posizionato le mine su spinta del governo albanese, si aprirono dibattiti sulla regolamentazione degli stretti, in quando il fatto avvenne nello stretto di Corfù, infine si discusse anche sul fatto che il governo albanese aveva danneggiato navi che non si trovavano in missioni di guerra. Il 9 aprile 1949 la Corte stabilì che il governo albanese era ritenuto responsabile, mentre la Gran Bretagna non aveva violato il diritto internazionale in quanto è ammesso far transitare navi militari in tempo di paci per ragioni di navigazione. Diversamente, la Corte diede ragione all'Albania quando il governo britannico decise, senza l'autorizzazione del governo albanese, di mettere in atto operazioni di sminamento in acque albanesi. Le due parti dovettero trovare un accordo per l'indennizzo.

La questione incrociò il caso dell'oro albanese: durante la Seconda guerra mondiale, una parte della riserva aurea della Banca nazionale albanese era stata sottratta dai nazisti e portata in Germania. L'Italia sosteneva che la Banca era stata fondata con dei capitali italiani, dunque sosteneva le pretese albanesi. Nel febbraio 1953, un arbitro decise che l'oro dovesse essere restituito all'Albania. Il governo inglese deteneva l'oro, e decise che una parte poteva conservarla per pagarsi l'indennizzo che gli spettava per aver vinto la causa riguardante le mine nello stretto di Corfù. Con l'avvicinarsi della Guerra Fredda, l'Albania aveva comunicato di non

accettare la giurisdizione della Corte e dunque la Corte si dichiarò indipendente ed uscì dalla vicenda.

La Corte adottò un ruolo consultivo molto importante a riguardo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, infatti nel 1947 e nel 1949 l'Assemblea generale chiese alla Corte di interpretare talune norme dello Statuto della Corte che regolavano l'ammissione di nuovi stati membri. Particolarmente importante fu il parere del 1949, in cui l'Unione Sovietica, dunque uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, si era opposta alla decisione di ammettere alcuni stati come membri delle Nazioni Unite, perché avrebbero spostato ancora di più gli equilibri a favore dell'Occidente. Gli Stati Uniti proposero di modificare il meccanismo di ammissione di nuovi stati membri. Proposero di evitare l'accettazione da parte del Consiglio di Sicurezza, mantenendo solo la votazione dell'Assemblea generale. È in questo momento che intervenne la Corte emanando un parere consultivo che rimandò al pieno rispetto dello Statuto delle Nazioni Unite e quindi al mantenimento dell'obbligo di proposta del Consiglio di Sicurezza.

La Corte intervenne, l'11 aprile 1949, con un parere consultivo anche riguardo all'indennizzo per i danni subiti dal personale al servizio dell'Onu. La Corte stabilì che l'organizzazione aveva la possibilità di reclamare un indennizzo verso lo stato responsabile dell'azione contro il funzionario Onu: in questo momento, la Corte sanciva la natura di soggetto internazionale alle Nazioni Unite e ai suoi funzionari.

Vi è infine, un parere consultivo di grande rilevanza che riguarda il caso dell'Africa del sud-ovest. Nel 1920 la Società delle Nazioni aveva affidato il territorio al Sudafrica. Al concludersi della Seconda guerra mondiale, quest'ultimo chiese alle Nazioni Unite di annettere il territorio nei confini dell'Unione Sudafricana, ma la richiesta venne respinta da una decisione dell'Assemblea.

Il 6 dicembre 1949 l'Assemblea chiese alla Corte internazionale di giustizia un parere riguardo allo status del territorio. L'anno successivo la Corte stabilì che l'Africa del sud-ovest era da considerarsi un territorio a regime mandatario e quindi con l'obbligo da parte del Sudafrica, quale potenza amministratrice, di fornire relazione periodiche sullo status della colonia.

Successivamente a questo parere si aprì il decennio degli anni Cinquanta, che ha visto la durissima contrapposizione fra i due blocchi e la Guerra di Corea. Fu un periodo in cui la Corte espresse pareri per questioni semplici o molto tecniche, in quanto la situazione politica internazionale non favoriva il ricorso a procedure giurisdizionali per la risoluzione di controversie, soprattutto per il rifiuto di riconoscere la giurisdizione della Corte da parte dei paesi socialisti.⁵⁷

3.6 La Corte internazionale di giustizia e il dissolvimento della ex-Jugoslavia

Nel primo capitolo ho discusso dell'ultima fase del conflitto jugoslavo soffermandomi sulla giurisdizione del Tribunale *ad hoc* per la ex-Jugoslavia, ma anche la Corte internazionale di giustizia è intervenuta riguardo a questo caso.

Il 20 marzo 1993 la Bosnia accusò la Serbia di aver violato la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio e deferì il caso alla Corte. Secondo la Serbia-Montenegro, il genocidio avvenuto a Srebrenica era attribuibile alla Bosnia, dal canto suo la Bosnia chiese alla Corte di accertare la responsabilità della Serbia per i fatti accaduti a Srebrenica sulla base dell'articolo IX della Convenzione sul genocidio che attribuisce alla Corte la competenza di giudicare tali casi: "*Le controversie*

⁵⁷ L. Teoldi (a cura di), *La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall'arbitrato alla Corte penale*, Carocci Editore, Roma 2012, pp 162-165.

tra le Parti contraenti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia."⁵⁸

Sulla base dell'art. II della Convenzione, si intende per genocidio: *"ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:*

- a) uccisione di membri del gruppo;*
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;*
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;*
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;*
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.*"⁵⁹

La controversia è durata quattordici anni e si è conclusa con la sentenza del 2007 preceduta da due ordinanze emesse nel 1993 e da una sentenza emessa nel 1996.

Nella prima ordinanza indicante le misure provvisorie la Serbia veniva invitata a adottare tutte le misure di sua capacità per prevenire la commissione del crimine di genocidio e che qualsiasi organizzazione militare o paramilitare sotto il suo comando non commettesse alcun atto di genocidio contro i musulmani. Nell'ordinanza successiva la Corte ordinava di dare immediata applicazione all'ordinanza precedente.

Nella sentenza sulle obiezioni preliminari la Corte, in seguito alle eccezioni sollevate dalla Serbia concernenti l'esistenza di una controversia

⁵⁸ Art. IX della Convenzione del 9 dicembre 1948 sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio

⁵⁹ Art. II della Convenzione del 9 dicembre 1948 sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

internazionale, l'11 luglio 1996, affermava la sua competenza e sosteneva inoltre, respingendo tali eccezioni, che l'art XI della Convenzione prevede la competenza della Corte stessa a dirimere le controversie fra stati riguardo ai crimini di genocidio.⁶⁰

La sentenza conclusiva venne emessa il 26 febbraio 2007 e riguardava l'applicazione della Convenzione sul genocidio. Essa fu adottata con la Risoluzione 260 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 con l'impegno della comunità internazionale per non ripetere più le atrocità commesse nella Seconda guerra mondiale. La Convenzione viene intesa come norma di diritto internazionale consuetudinario e vincolante per tutti gli stati, sia che abbiano ratificato la Convenzione o meno. La Corte internazionale di giustizia, come detto sopra, ha il compito di individuare e giudicare gli individui, non gli stati ritenuti colpevoli di atti di genocidio.

Tornando alla sentenza del 26 febbraio 2007, una volta confermato che il caso di Srebrenica rappresentasse genocidio, la Corte dovette decidere anzitutto se esso fosse imputabile alla Serbia e se gli autori materiali del genocidio avessero agito come organi della Serbia oppure sotto il controllo o la direzione della Serbia ai sensi dell'art. I della Convenzione. In secondo luogo, la Corte dovette valutare se le autorità serbe avessero partecipato al genocidio mediante concertazione o come complici ai sensi dell'art. III e in terzo luogo se la Serbia fosse intenzionalmente responsabile per non aver adottato tutte le misure necessarie al fine di impedire il genocidio ai sensi dell'art. I.

Come detto, ai sensi dell'art. II della Convenzione, il crimine di genocidio è definito come una delle condotte elencate nell'articolo: uccisione di

⁶⁰ F. Moliterno, *Aspetti problematici della competenza giurisdizionale della Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 26 febbraio 2007 sul caso concernente l'applicazione della convenzione sulla prevenzione e repressione degli atti di genocidio*, in "Studio legale Scafetta" <https://www.studiolegalescafetta.it/articoli/11-sentenza-27febbraio2007-corte-internazionale-giustizia-genocidio.php>

membri del gruppo, lesioni gravi all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo, sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale, misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo, trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro, commesse con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

Per rilevare che si tratti di genocidio, occorre accertare contestualmente sia l'elemento materiale, quindi la perpetrazione di una delle condotte descritte sopra, sia l'elemento specifico di distruggere in tutto o in parte un gruppo etnico.

Nel caso di specie la Bosnia sosteneva che tra il 1992 e il 1995 era stato commesso il crimine di genocidio nel territorio di Bosnia da parte della Repubblica dei serbi di Bosnia che si era costituita nel territorio bosniaco, e la responsabilità di tali crimini, visti i legami tra la Repubblica dei serbi di Bosnia e la Serbia, fosse attribuibile a quest'ultima.

La Corte rilevò che la ricorrente, ossia la Bosnia, avesse presentato elementi sufficienti per rilevare tre delle condotte che costituiscono l'elemento materiale del genocidio; tuttavia, sostenne che l'elemento specifico può essere rilevato solo in relazione dei fatti presentati dalla Bosnia relativi ai massacri di Srebrenica. I giudici della Corte, analizzando i fatti e richiamandosi a quanto già rilevato dalla Camera dell'International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia nei casi *Krstić* e *Blagojević*, ritiene che si siano verificate le prime due condotte elencate all'art. II: uccisione di membri del gruppo e lesioni gravi alla loro integrità fisica o mentale, e che pertanto l'accusa di genocidio fosse pertinente.

Per quanto riguarda la questione dell'elemento specifico, la Corte riprese la giurisprudenza dell'ICTY, in particolare il caso *Krstić* in cui i giudici del tribunale erano convinti dell'esistenza dell'intento specifico nelle azioni dell'imputato. La Camera del tribunale aveva infatti rilevato che, mentre inizialmente l'esercito dei serbi di Bosnia aveva come obiettivo i

militari bosniaci o i combattenti, da un certo punto in poi le forze serbe smisero di distinguere i combattenti dai civili catturando e uccidendo i musulmani indiscriminatamente.

Dunque, richiamando la definizione di genocidio della Convenzione e richiamandosi alle pronunce dell'ICTY, la Corte conclude che gli atti commessi a Srebrenica integrassero l'art. II lett. a, b della Convenzione sul genocidio e che questi atti erano stati compiuti per annientare il gruppo dei musulmani di Bosnia in quanto tale.

Gli atti costituenti genocidio erano stati compiuti dai membri dell'esercito della Repubblica serba di Bosnia a partire dal 13 luglio nei pressi dell'enclave di Srebrenica e nelle sue vicinanze.

Per ultimo, dopo aver analizzato la complessità del procedimento di accertamento giudiziale del genocidio subordinato alla presenza dei due elementi costituenti il crimine, l'elemento materiale e l'elemento specifico, la Corte dovette affrontare la questione dell'attribuzione della responsabilità internazionale degli atti commessi alla convenuta a giudizio, la Serbia.

Ai sensi del progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati del 2001, i giudici della Corte non riescono a rilevare che gli atti di genocidio commessi dall'esercito dei serbi di Bosnia siano attribuibili alla Serbia.

Pertanto, la Corte affermò la responsabilità internazionale della Serbia unicamente per aver violato gli obblighi di prevenzione e repressione del genocidio sanciti all'art. I della Convenzione.

La Serbia, infatti, non potendo non essere a conoscenza degli atti perpetrati in Bosnia dai serbi di Bosnia, non aveva fatto nulla per prevenire che il genocidio venisse commesso e né tantomeno per cooperare con l'ICTY incaricato di processare i criminali responsabili.⁶¹

⁶¹ A. Stillone, *L'accertamento giudiziale del genocidio di Serbia* in "Opinion Juris", 2 settembre 2022.

QUARTO CAPITOLO

4. La responsabilità degli stati per i crimini di guerra: il conflitto arabo-israeliano

4.1 Le radici del conflitto

Per meglio comprendere le ragioni del conflitto arabo-israeliano e la modalità in cui possono essere attribuite delle responsabilità e da chi, è necessario fare un excursus storico sul tema.

In Palestina convivono arabi musulmani ed ebrei palestinesi insieme ad ebrei provenienti dall'Europa e dalla Russia, i quali hanno fondato il movimento sionista e costituito lo Stato di Israele. Il sionismo moderno rappresenta la convinzione che gli ebrei costituiscano un popolo unico che dovrebbe possedere un proprio stato.

Il fondatore universalmente riconosciuto è Theodor Herzl, ebreo austriaco che, in seguito al caso Dreyfus, pubblicò nel 1896 un libro denominato *Der Judenstaat*, in italiano lo *Stato ebraico* e presenziò l'anno dopo il primo congresso sionista a Basilea.

Il movimento sionista è fortemente radicato nella cultura germanica da secoli, tanto che Chaim Weizmann, primo presidente in Israele, rivendicò il fatto che Francia e Regno Unito dovevano garantire una sede ebraica in Palestina.

Il ministro degli Esteri britannico Arthur Balfour, nel 1917, attraverso una lettera indirizzata a Lord Rothschild assicurò la Palestina agli ebrei.

Nel 1920 la Società delle Nazioni attribuì la Palestina come mandato al Regno Unito, che cercò di non attuare la dichiarazione Balfour, considerata oramai non necessaria agli interessi inglesi nel mondo arabo.⁶²

La nascita del sionismo avvenne in parallelo alla nascita del nazionalismo arabo ed è proprio sul territorio palestinese che i due movimenti ebbero scontri diretti.

⁶² M. Castaldo, *Palestina, un conflitto esplosivo* in "Rivista di Studi Politici Internazionali", ottobre-dicembre 2018, Vol. 85, No. pp. 517-540.

Alla fine del secolo, la maggior parte degli arabi in Palestina non si definiva in termini nazionali, bensì per famiglia, tribù, villaggio o affiliazione religiosa. Tra gli intellettuali, si ritiene che il processo di identificazione nazionalista possa essere fatto risalire alle riforme ottomane del 1872 che avevano costituito la sotto provincia indipendente di Gerusalemme.

La fine della Prima guerra mondiale ebbe un impatto profondo sulla Palestina sia sul piano economico, sia sul piano politico. Per quanto riguarda il primo, la guerra distrusse quasi completamente il settore agricolo, con la penuria dei viveri da parte dell'esercito ottomano e la coscrizione obbligatoria dei contadini, si aggiunge anche il blocco europeo dei porti che impedì le importazioni di grano. Sul piano politico, i due movimenti nazionalisti in concorrenza tra loro in Palestina furono repressi aspramente con un dilagare di arresti, l'espulsione degli ebrei forestieri e la condanna a morte dei nazionalisti arabi.

Con la fine della guerra, gli arabi dal canto loro strinsero relazioni diplomatiche con i paesi dell'Intesa, stipulando la corrispondenza Hussain-McMahon, attraverso la quale la Gran Bretagna prometteva l'indipendenza degli arabi in cambio del loro appoggio nella lotta agli ottomani.

Entrambe le fazioni ebbero una forte aspettativa di indipendenza dalla fine del primo conflitto mondiale, ma la Conferenza di Sanremo del 1920 stabilì il mandato britannico sulla Palestina, deludendo sia arabi che ebrei. La politica britannica ebbe l'obiettivo di rispettare l'impegno a sostenere il raggiungimento degli obiettivi sionisti e allo stesso tempo salvaguardare i diritti civili ed economici della popolazione araba. In questo modo, gli inglesi assicurarono che gli arabi non ostacolassero l'immigrazione ebraica e l'acquisto delle terre e concessero agli arabi dei ruoli nell'amministrazione civile del mandato britannico.

Queste concessioni non furono abbastanza per mantenere l'ordine, infatti nei primi anni Venti scoppiarono i moti di Nabi Musa, in cui si videro aggressioni nei centri urbani di Tel Aviv e Raffa tra ebrei e arabi, e i moti del Muro del pianto nel 1922 il cui schema era molto simile ai moti precedenti.

Per questo motivo le autorità britanniche pubblicarono nel 1930 il Libro bianco Passfield, in cui si chiedeva ai sionisti di fare alcune concessioni rispetto alla

propria rivendicazione di un focolare nazionale: si ritenevano gli ebrei colpevoli di aver dato inizio alla rivolta.

Negli anni Trenta la tensione continuò ad aumentare, e sia ebrei che arabi iniziarono a pensare di non potere più fare affidamento sul controllo britannico per mantenere la pace.

Nel 1936, con la reazione sorpresa sia della leadership palestinese sia delle autorità mandatarie britanniche, scoppiò la Rivolta Araba. L'insurrezione fu significativa perché portò alla ribalta la questione della terra, avendo come protagonisti proprio i contadini, indicò che gli arabi non avrebbero lasciato costruire il progetto sionista ed infine non lasciò dubbi sul fatto che esistesse una specifica identità palestinese. I britannici effettuarono una repressione brutale e costituirono la Commissione Peel, che raccomandò la partizione dei due gruppi, in quanto la coesistenza si ritenne impossibile, ma non venne applicata.

Nel 1936 si giunse al Libro bianco MacDonald, con il quale si ponevano rigide limitazioni all'acquisto di terre da parte degli ebrei e all'immigrazione. Il Libro garantiva anche la costituzione di uno stato arabo-israeliano entro dieci anni e per quel momento, la Rivolta Araba finì e i britannici accantonarono il loro progetto sionista.

Gli sviluppi politici in Germania e lo scoppio della Seconda guerra mondiale influenzarono gli equilibri in Palestina: 164 mila ebrei dalla Germania e dall'Austria emigrarono in Palestina, raddoppiando di fatto la popolazione di origine ebraica, soprattutto il ceto medio borghese che si riversò nelle città più che nelle campagne. Infatti, se prima la società era omogenea, composta da europei orientali di origine operaia, ora iniziarono ad emergere le prime differenze di classe.

Da un lato, gli inglesi cercavano di limitare l'immigrazione degli ebrei per mantenere buoni rapporti con gli arabi, dall'altro lato i leader sionisti si trovavano dinnanzi alla necessità di accogliere i rifugiati ebrei in fuga dalla Germania nazista e al contempo di sostenere militarmente la Gran Bretagna.

In questo periodo la Gran Bretagna iniziò ad allentare il controllo sulla Palestina, dovuto sia al fatto che il centro dei loro interessi era la guerra che si stava

affacciando in Europa, sia per l'ascesa degli Stati Uniti come grande potenza mondiale, i quali iniziarono ad interessarsi alla causa sionista.

Verso la fine della Seconda guerra mondiale, la Gran Bretagna decise di rinunciare al mandato britannico in Palestina, soprattutto per concentrarsi sulla ricostruzione in Europa. Il 14 febbraio 1947 quest'ultima deferisce la questione della Palestina alle Nazioni Unite che istituì la Commissione speciale delle Nazioni Unite per la Palestina (UNSCOP) per formulare possibili soluzioni al conflitto.

I sionisti accettarono la Commissione e collaborarono, mentre gli arabi rifiutarono e decisero per il boicottaggio, rimanendo dunque esclusi dalle trattative. Esse si conclusero attribuendo agli arabi la striscia costiera di Gaza, la Galilea del nord, l'area circostante Nablus, Hebron e Beersheba; agli ebrei vennero attribuite l'area costiera attorno a Tel Aviv e Haifa, il Negev a sud, le valli di Jezreel e Huleh; Gerusalemme venne sottoposta al controllo internazionale. Il problema principale è che non vi fu continuità territoriale, alcune zone erano "incorporate" nell'altro stato, e inoltre gli arabi non vollero collaborare con l'operato Unscop.

Nel 1948 gli ebrei costituirono uno Stato sionista con le proprie istituzioni, fra cui l'Associazione Coloniale Ebraica e il Fondo Nazionale Ebraico che erano responsabili dell'acquisto di terre ad uso collettivo da parte della nazione ebraica. L'istituzione politica più importante fu l'Agenzia Ebraica istituita nel 1929 che era l'organo rappresentativo ufficiale degli ebrei nei confronti dell'amministrazione britannica e della Società delle Nazioni i cui obiettivi furono l'incoraggiamento dell'immigrazione in Palestina, l'avanzamento della lingua ebraica, l'acquisto di terre e lo sviluppo dell'agricoltura e soddisfacimento dei bisogni religiosi ebraici. Il suo esecutivo assunse il ruolo di Gabinetto nel nuovo Stato.

Le istituzioni palestinesi, dal canto loro, mancavano della forza, della coesione e della completezza delle loro controparti sioniste.

Le istituzioni palestinesi presero le mosse dal Congresso Arabo del 1913, oltre che dalla necessità di gestire la sfida sionista: nacquero la Compagnia Economica Arabo-Palestinese, il Circolo Arabo e il Circolo Letterario. Esse

portavano avanti un mix di nazionalismo arabo e locale, ed erano fortemente avverse al sionismo e preoccupate di contrastarne la crescente penetrazione, soprattutto nella sfera economica.

L'organizzazione più significativa è l'Associazione Cristiano-Musulmana che convocò il Primo Congresso Arabo-Palestinese, anche noto come Congresso per la Palestina, nel febbraio 1919 a Gerusalemme. Era il perno del movimento nazionalista palestinese, con rami in tutte le maggiori città, e rappresentava sia cristiani che musulmani. Anche se considerava la Palestina come una provincia autonoma nell'ambito di una Federazione Siriana, piuttosto che uno Stato a sé stante.

Nel dicembre 1920 fu creato l'Esecutivo Arabo, un esecutivo guidato da Musa Kazim al-Husayni per intrattenere rapporti con le autorità mandatarie. Ma le famiglie rivali degli Husayni lo boicottarono. Le divisioni in fazioni e un approccio alla politica dall'impronta intensamente locale e personale tipico del mondo palestinese non aiutarono.

Nei successivi anni Trenta, si formarono invece diversi partiti palestinesi.

Il maggiore successo della Rivolta Araba fu l'istituzione dell'Alto Comitato Arabo, che era composto dai leader di tutte le principali fazioni e forniva quindi unità ai palestinesi. Esso divenne il simbolo dell'unione dei palestinesi.

Questa panoramica delle istituzioni arabe rivela una serie di punti deboli, fra cui il fatto che esse non erano in competizione con le istituzioni sioniste, ma anche tra di loro, in particolare tra coloro che si concentravano sulla Palestina e coloro che invece pensavano ad una più ampia unione arabo-siriana. Inoltre, molte di esse erano nate al di fuori della struttura esistente della politica di élite, mettendo a rischio la leadership di poche famiglie musulmane facoltose.

L'eredità ottomana inoltre creò un ulteriore squilibrio tra mondo palestinese ed ebraico sul lato economico: negli anni '40 gli arabi in Palestina erano sull'orlo del collasso come società. Al tempo della partizione del 1947, ormai, il sogno nazionalista arabo era allo sbando: la Palestina precipitò nella guerra civile e iniziò l'esodo dei palestinesi.

Il 14 maggio 1948 il mandato britannico terminò e fu proclamato lo Stato di Israele nel territorio destinato agli ebrei dal piano di partizione ONU.

Il 15 maggio 1948 scoppiò il conflitto: l'Esercito di Liberazione Arabo insieme con truppe dell'esercito egiziano, giordano, della Siria, libanese e iracheno, attaccò Israele.

Nella prima fase del conflitto Israele si mantenne sulla difensiva, ma decisivo fu l'ordine di “cessate il fuoco” decretato dall'ONU l'11 giugno 1948. Questo, se da un lato rappresentava il tentativo di mediare da parte delle Nazioni Unite, dall'altro permise a israeliani ed arabi di armarsi dato che fino a quel momento vigeva l'embargo imposto dalle decisioni della partizione del 1947.

Fu a questo punto che, dopo la ripresa delle ostilità nel luglio 1948, Israele cominciò ad avere la meglio, sfruttando la migliore organizzazione logistica. A dicembre gli israeliani controllavano quasi tutta la Galilea e le sue truppe erano sconfinate in Libano a nord e avevano rotto il blocco egiziano del Negev a sud.

Nel gennaio 1949 cominciarono ad aprirsi le trattative, infatti Israele incrementò il proprio territorio, acquisendo un confine contiguo e difendibile, l'Egitto ottenne la Striscia di Gaza, la Transgiordania ottenne la Cisgiordania e i Palestinesi persero il territorio destinato dal piano spartizione dell'ONU.

L'armistizio lasciò molte questioni aperte, fra cui il problema dei palestinesi che vivevano sotto il governo di Israele, Egitto e Transgiordania. Si trattava di un armistizio che lasciava una situazione ambigua in cui non era definita la linea che separa la guerra dalla pace e per questa ragione, era pronta a precipitare nuovamente.

La vittoria di Israele nella guerra del 1948 concesse al Paese circa un decennio in cui concentrarsi sul consolidamento del proprio Stato e la stessa cosa accadde per gli Stati arabi sconfitti.

Per quanto riguarda l'Egitto, che aveva ottenuto la striscia di Gaza, il 23 luglio 1952 il re egiziano Faruq venne destituito e mandato in esilio dal Movimento dei Liberi Ufficiali, il cui scopo era quello di rimpiazzare quella che consideravano una monarchia reazionaria con una repubblica progressista fondata su un esercito forte, sull'uguaglianza sociale, sulla fine del colonialismo, sul rapido sviluppo economico e un'istruzione libera per tutti. Ci fu una breve presidenza Naguib e poi ci fu l'avvento di Nasser, il quale è stato primo ministro dal 1954 per poi divenire presidente dal 1956 al 1970.

Il suo carisma e la politica di non allineamento, non solo ne aveva fatto il beniamino del popolo, ma aveva anche spinto l'Egitto in una posizione di leadership in Medio Oriente e tra gli Stati di recente decolonizzazione.

Nel luglio del 1954 si aprirono dei negoziati segreti israeliano-egiziani, che naufragarono, però, con il cosiddetto affare Lavon, il nome deriva dal ministro della Difesa del governo israeliano.

Nello stesso periodo, un gruppo di agenti israeliani attaccò alcune proprietà britanniche e americane in Egitto, allo scopo di alimentare dissapori tra il Paese e l'Occidente. Un piano, questo, architettato alle spalle del premier israeliano Sharett. L'operazione fallì con la cattura dei sabotatori, affossando le trattative segrete.

Nel frattempo, il mondo occidentale cominciava a guardare con maggiore sospetto a Nasser, in primo luogo per il suo appoggio all'Algeria in piena rivolta contro i francesi. Gli Stati Uniti, inoltre, vedendolo avvicinarsi all'Unione Sovietica si preoccuparono di togliere i finanziamenti alla diga di Assuan, ritenuta simbolo del programma di modernizzazione voluto da Nasser.

Nasser rispose, il 26 luglio 1956, con la nazionalizzazione del Canale di Suez.

Questo scatenò la reazione immediata di Francia e Gran Bretagna per cui questo atto significava di fatto la perdita dei propri imperi.

Israele reagì invece nel settembre 1956, quando Nasser decise per la chiusura degli stretti di Tiran.

Il 29 ottobre 1956, dopo mesi di intensi negoziati fra Francia, Gran Bretagna ed Israele, le truppe israeliane invasero il Sinai e il giorno dopo, avevano già raggiunto il canale di Suez.

Gran Bretagna e Francia ricevuto un secco no all'ultimatum, cominciarono a bombardare obiettivi strategici egiziani per proteggere il traffico navale nel Canale. Gli Stati Uniti, dal canto loro, agirono con molta prudenza, e anzi, per il tramite delle Nazioni Unite, salvarono Nasser, condannando l'intervento anglo-franco-israeliano, in quanto il conflitto poteva innescare uno scontro tra superpotenze in Medio Oriente, mettendo a serio repentaglio i rifornimenti americani di petrolio e i rapporti dell'America con gli Stati arabi. Oltretutto questo accadeva nello stesso periodo in cui gli Stati Uniti condannavano

severamente l'Unione Sovietica per l'intervento in Ungheria, e quindi il presidente Eisenhower non poteva permettersi di appoggiare l'intervento in Medio Oriente.

Il cessate il fuoco dell'Onu giunse a buon fine nel marzo 1957, con il ritiro delle forze d'invasione e con la conclusione della crisi di Suez.

Vi è da sottolineare come la perdita di potere da parte di Francia e Gran Bretagna, fu ben presto colmata dal coinvolgimento di Stati Uniti e Unione Sovietica.

Nel 1967, vediamo lo Stato di Israele coinvolto nella cosiddetta "Guerra dei sei giorni". Nel febbraio 1966 un gruppo di militanti Baathisti salì al potere in Siria. La loro aspra retorica antisraeliana esacerbò i già cattivi rapporti tra Siria ed Israele. Nell'agosto di quello stesso anno si innescò il conflitto, trovando la Siria un alleato nell'Egitto di Nasser. Alla fine dell'anno, dopo dei raid israeliani in Giordania, la tensione era altissima.

Nella prima metà del 1967, la situazione non migliorò, anzi, i conflitti si intensificarono, fino a quando, Nasser chiuse nel maggio 1967 gli stretti di Tiran, nuovamente provocando il conflitto con Israele.

Il 5 giugno 1967 gli aerei israeliani attaccarono simultaneamente gli aerodromi egiziani, siriani e giordani. Una volta ottenuta la supremazia aerea, le Forze di Difesa Israeliane occuparono il Sinai e la Cisgiordania. La guerra a terra durò fino al 10 giugno con Israele che sconfisse Egitto, Giordania e Siria.

La Risoluzione 242 delle Nazioni Unite concretizzava la vittoria israeliana.

La rapida vittoria lasciò a Israele il controllo del Sinai, della Cisgiordania, delle Ature del Golan e soprattutto dell'area orientale di Gerusalemme, triplicando l'estensione del territorio israeliano, riunificandone la capitale e restituendo al Paese i luoghi sacri ebraici persi nel 1948.

Ma la pace restò lontana. L'accaduto aveva ulteriormente accentuato la frattura tra Israele e gli Stati Arabi, rafforzando in quest'ultimi i nazionalismi locali rispetto al panarabismo, che sembrava aver fallito con questa guerra. E la Risoluzione 242 dell'ONU del novembre 1967, che tentava di porre delle basi per futuri negoziati, non portò a nulla.

Nel 1973 vediamo lo scoppio della guerra dello Yom Kippur: Anwar Sadat, presidente egiziano dopo la morte di Nasser, dal 1970 al 1981, tentò di aprire un

negoziato che portasse alla fine delle ostilità e al raggiungimento della parità dal punto di vista politico ed economico tra Israele ed Egitto.

Nel 1971, Sadat si offrì di aprire il Canale di Suez, di dichiarare il cessate il fuoco e di negoziare un accordo di pace sulla base della Risoluzione 242 dell'ONU. Ma la sua proposta fu respinta da Israele e così Sadat cominciò a preparare una nuova guerra con il duplice scopo di convincere Israele a giungere ad una pace più equa e di attirare l'attenzione degli Stati Uniti, in quel momento preoccupati per la distensione e in piena diplomazia triangolare durante l'Amministrazione Nixon.

Sadat incontrò segretamente il presidente siriano Hafiz al-Assad e con lui programmò un attacco a sorpresa che iniziò il 6 ottobre 1973, scatenando la guerra dello Yom Kippur.

Israele fu colto di sorpresa, perché considerava gli arabi deboli e non pronti ad un'altra guerra. Le forze egiziane riuscirono così ad attraversare il canale di Suez e quelle siriane ad invadere le Alture del Golan. Israele, ripresasi dallo shock iniziale, riuscì a reagire grazie al supporto dell'aviazione americana.

Si giunse ad un cessate il fuoco stabilito per il 22 ottobre che di fatto riaffermava le frontiere del 1967, ma che incoraggiava notevolmente sia gli egiziani che gli Stati Arabi. Israele non era imbattibile, e ne uscì profondamente scosso.

Arabi e israeliani si sedettero al tavolo delle trattative, raggiungendo un accordo nel primo Trattato di pace arabo-israeliano nel 1979.

L'Egitto ottenne il Sinai ed entrò nell'orbita americana come voleva Sadat.

Quest'ultimo, però, verrà espulso successivamente proprio per il suo avvicinamento agli Stati Uniti, dalla Lega Araba, e nel 1981, Sadat verrà assassinato dagli estremisti islamici.

Nel 1982, scoppiò la guerra con il Libano, già colpito da una guerra civile iniziata nel 1975. Ciò aveva creato un vuoto di sicurezza che era stato sfruttato dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) allo scopo di sferrare attacchi alla parte settentrionale di Israele dal Libano meridionale.

Nel 1976, inoltre, la Siria era intervenuta in Libano per contenere gli scontri tra le comunità libanesi e impedire che oltrepassassero il confine.

La presenza siriana in Libano intimoriva Israele, già preoccupato dalla sconfitta del Partito laburista.

Per la prima volta nella storia di Israele nel 1977 il Partito laburista perse alle elezioni contro il Likud, Partito di Destra guidato da Menachem Begin, che invocava una politica “da falchi” nei confronti dell'OLP e considerava sempre più un dovere morale dello Stato quello di aiutare la minoranza cristiana maronita in Libano nella lotta contro i musulmani.

Nel 1978 un attentato su un autobus che viaggiava da Haifa a Tel Aviv causò la reazione di Begin e il lancio dell'Operazione Litani, un'invasione circoscritta del Libano meridionale allo scopo di distruggere l'infrastruttura dell'OLP. Allo stesso tempo si impegnò ad intensificare i rapporti con i cristiani maroniti, trasformandoli in una piena alleanza.

Alla rielezione di Begin nel 1981, vennero eletti nel suo governo i ministri “falchi” Shamir e Sharon.

La provocazione per il serio intervento di Israele nel conflitto venne il 3 giugno 1982, col fallito attentato all'ambasciatore israeliano a Londra, Shmolo Argov. Venne così avviata la cosiddetta “Operazione Pace” in Galilea. I suoi obiettivi, secondo la grande strategia di Sharon erano espellere i palestinesi dal Libano, oltre che stabilire un nuovo ordine politico in Libano istituendo un governo maronita sotto la guida di Gemayel, espellere le truppe siriane ed infine annientare il nazionalismo palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Israele non riuscì a raggiungere però i suoi obiettivi, riuscendo solo a far evacuare dopo un assedio della parte occidentale di Beirut i guerriglieri palestinesi e il quartier generale dell'OLP che si rifugiò a Tunisi.

Nel frattempo, Gemayel vinse le elezioni presidenziali libanesi dell'agosto 1982, ma rimase ucciso in un attentato il mese successivo. La grande strategia ora definitivamente tramontava, dato che Israele non poteva contare su un altro leader maronita capace di governare il Libano con un orientamento politico accettabile. Gli sforzi di mediazione americani finalmente portarono ad un accordo libanese-israeliano il 17 maggio 1983. Era però poco più di un armistizio che il Libano decise di abrogare già l'anno successivo. Israele ritirò le proprie truppe nel Libano meridionale per difendere la frontiera israeliana

meridionale e lo scontro si focalizzò nel conflitto con il gruppo islamista sciita Hezbollah, nato nel 1982 nel sud del Libano proprio in risposta all'invasione israeliana del Paese, che infine costrinse, nel maggio 2000, gli israeliani ad abbandonare il Paese.

L'aspetto interessante dei conflitti arabo-israeliani successivi al 1948 è la relativa assenza dei palestinesi. L'istituzione dello Stato di Israele e la dichiarazione di guerra da parte dei vicini Stati arabi aveva chiaramente trasformato lo scontro da lotta tra sionisti e palestinesi a conflitto tra Stati Arabi e Stato di Israele.

In Kuwait nel 1957 venne formata *Fatah*, organizzazione di guerriglieri palestinesi che invocava la strategia della lotta armata e che sarebbe divenuta successivamente il nucleo dell'OLP. Nel tentativo di controllare i *fedayn*, ossia le squadre suicide di guerriglia palestinesi, Nasser istituì l'OLP come organizzazione ombrello durante un summit arabo al Cairo. L'OLP ben presto divenne ostaggio delle rivalità regionali tra Egitto, Iraq e Siria.

Dopo la Guerra dei Sei Giorni l'OLP intraprese il suo cammino di emancipazione, da un punto di vista politico, si passò dall'idea della totale distruzione di Israele all'ideale di uno Stato democratico laico di Palestina in cui musulmani, cristiani ed ebrei potessero convivere pacificamente, mentre da un punto di vista militare, si tornò alle azioni di guerriglia, coordinate dal quartier generale in Giordania.

Nel 1970-71 fu però ordinata l'espulsione dell'OLP dalla Giordania, dato che questa aveva costruito una sorta di "Stato nello stato" in Transgiordania. Nel corso del cosiddetto "settembre nero" del 1970, l'esercito giordano marciò verso le postazioni palestinesi ed infine, l'OLP fu bandita dalla Giordania e si trasferì in Libano.

Il trasferimento in Libano portò a due sviluppi strategici riguardanti da un lato la decisione di portare la lotta armata in Occidente in modo che la questione palestinese venisse inserita nell'agenda politica internazionale e dall'altro lato l'unione di tutte le fazioni OLP sotto un unico comando in Libano, il consolidamento istituzionale e l'acquisizione di armi medie e pesanti.

Nell'aprile 1975 la società multireligiosa libanese precipitò nella guerra civile. Per l'OLP significava maggiore libertà di movimento nelle operazioni contro Israele.

In seguito alla morte di Gemayal, con la complicità dell'esercito israeliano, il Libano ordinò il massacro dei rifugiati palestinesi e sciiti nei campi di Sabra e Shatila nel settembre del 1982.

Nel 1987 ebbe luogo la Prima *intifada* che fu scatenata dalla rivolta nel campo profughi di Jabaliya. Israele rispose con il pugno di ferro e la comunità internazionale si rese conto che il mantenimento dello status quo, che era stata l'opzione preferita durante tutta la Guerra Fredda, non era più la soluzione migliore.

Il contesto favorevole alla creazione di un processo di pace efficace e sostenibile per il Medio Oriente iniziò ad emergere alla fine degli anni '80 dunque, per una serie di fattori sia internazionali, come la fine della Guerra Fredda, sia regionali, come l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, appoggiata dall'OLP, che dimostrò come la stabilità regionale era possibile solo trovando una soluzione al problema israeliano-palestinese ed infine interni: *l'intifada* aveva reso l'occupazione israeliana sempre più dispendiosa e difficile, oltre a sollevare interrogativi sulla natura dello Stato di Israele, sulla democrazia e sui diritti umani.

Nel 1991 si aprì un dialogo grazie alla Conferenza di Madrid in cui si stipularono dei trattati bilaterali che regolavano i rapporti tra Israele e i suoi vicini arabi Siria, Giordania, Libia e i palestinesi.

Si stipularono inoltre dei trattati multilaterali concepiti per risolvere questioni regionali più ampie come acqua, ambiente, controllo sulle armi, rifugiati e sviluppo economico.

Fu solo con l'avvento del governo laburista di centrosinistra di Rabin in Israele che i negoziati reali presero il posto delle semplici pose di facciata.

Le trattative israeliano-palestinesi iniziarono a Oslo nel 1993, lontano dalla luce dei riflettori.

Il prodotto dei negoziati furono gli Accordi di Oslo del settembre 1993, firmati alla Casa Bianca, con l'intermediazione di Bill Clinton, tra

Rabin e Arafat, ovvero il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese tra il 1996 e il 2004. Si firmò per il mutuo riconoscimento, seppur non venisse ancora istituito uno Stato di Palestina, ma semplicemente un'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) e vennero delineate le condizioni per un autogoverno palestinese *ad interim*, per l'elezione di un Consiglio Legislativo Palestinese, per il ritiro israeliano e per i negoziati definitivi.

Dopo poco tempo, la pace fu considerata già in pericolo dovuto all'assassinio di Rabin e al fallimento del Summit di Camp David.

L'assassinio di Rabin il 5 novembre 1995 e l'elezione a Primo ministro nel 1996 del leader Likud Nethanyahu pose fine ai progressi nelle relazioni tra israeliani e palestinesi, contribuendo ad arrestare anche i progressi fatti nelle relazioni con Giordania e Siria, mentre sul fronte palestinese anche Yasser Arafat era sotto accusa da parte della sinistra intransigente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e da parte dei fondamentalisti islamici di Hamas.

L'elezione del leader laburista Ehud Barak dette via al collasso del processo di pace, fallendo i negoziati di pace sia con Siria che con i palestinesi nel summit di Camp David, sempre con la mediazione di Bill Clinton nel luglio del 2000.

Nel settembre del 2000 fino al luglio del 2005, prese forma una seconda *Intifada*. Arafat così ruppe i rapporti e decise di sfruttare l'onda della seconda intifada scoppiata proprio per la frustrazione a lungo trattenuta per un processo di pace che sembrava appoggiare solo le ambizioni di egemonia israeliane. L'entità di quella violenza prese alla sprovvista Israele: non fu una protesta relativamente pacifica come la prima intifada, ma ben presto spuntarono le armi da fuoco, e la rappresaglia dei gruppi palestinesi estremisti disordinatamente organizzati nelle Forze Nazionaliste Islamiche di Palestina.

Vari tentativi di mediazione di pace furono fatti, sia da parte della Lega Araba, sia da parte del di Stati Uniti, Unione Europea, Onu e Russia, i quali portarono avanti, a partire dal luglio 2002, la cosiddetta Roadmap per la Pace, che prevedeva tre fasi. La prima fase era rappresentata dalla fine della violenza da entrambe le parti e dalla normalizzazione della vita palestinese attraverso l'introduzione di una Costituzione e la ricostituzione delle istituzioni. Una seconda fase doveva essere composta da elezioni palestinesi democratiche e

dell'istituzione di uno Stato palestinese sovrano con frontiere provvisorie come tappa intermedia verso un accordo permanente.

Infine, doveva essere siglato un accordo definitivo tra le parti e la fine del conflitto israeliano-palestinese.

La Roadmap fu accettata sia da Israele che dai palestinesi, ma finora non si è mai giunti alla conclusione di quel processo per via di numerose problematiche che derivano dall'elezione di Abbas all'Autorità Nazionale Palestinese sembrava essere d'ostacolo: egli, capo della fazione estremista Fatah, protagonista delle proteste della Seconda *Intifada*, sembrava troppo debole per tenere a bada il movimento Hamas, la cui vittoria alle elezioni legislative del 2006 nuovamente innescò una spirale di ritorsioni tra Fatah e Hamas. Le problematiche erano rappresentate inoltre dagli attentati suicidi di Hamas che si dimostravano tristemente efficaci, dalle lotte intestine tra i gruppi estremisti palestinesi che cominciarono ad emergere: Fatah vs Hamas ed infine, dal fatto che Israele con Primo ministro Sharon, optò, più per il dialogo, per una strategia di disimpegno unilaterale con quattro obiettivi: isolare Arafat e costringere l'ANP a riformarsi; bersagliare militarmente le strutture dell'ANP in modo da indebolire la base di potere di Arafat; “decapitare” Hamas e la Jihad islamica arrestandone o assassinandone i leader e distruggendone le basi di comando ed infine separare fisicamente il territorio israeliano e quello palestinese.

Il crollo del governo di coalizione guidato da Hamas, con i palestinesi ormai in piena guerra civile dalla primavera 2007, dette una nuova vita alla ripresa dei negoziati. Il 27 novembre 2007 Abu Mazen incontrò il Primo ministro israeliano Olmert ad Annapolis negli Stati Uniti.

La sede delle tensioni tra *Hezbollah* e Israele si spostò, dopo il maggio 2000, dal Libano meridionale all'area denominata delle fattorie di Shebaa, la quale per le Nazioni Unite era parte del territorio siriano, mentre per *Hezbollah*, parte del territorio libanese dato che i contadini che vi risiedono sono libanesi.

La presenza israeliana in quest'area era ritenuta da *Hezbollah* ostile.

Il 12 luglio 2006 *Hezbollah* tese un'imboscata a un'unità di pattuglia israeliana, nella quale due soldati israeliani vennero catturati e altri tre uccisi. Scoppiò la cosiddetta “guerra di Luglio”.

Il 14 luglio 2006 partì la controffensiva israeliana, con l'obiettivo di annientare la forza militare di *Hezbollah* attraverso la distruzione del suo arsenale missilistico, il blocco delle sue linee di rifornimento, la cattura dei suoi leader e la rimozione della sua base d'appoggio.

Hezbollah rispose lanciando circa centocinquanta razzi al giorno su Israele, e la popolazione sciita del Libano meridionale si strinse attorno ad *Hezbollah*, contrariamente a quanto auspicato da Olmert.

A metà agosto l'Onu riuscì finalmente a mediare un cessate il fuoco: la “vittoria” di *Hezbollah* venne celebrata dai fondamentalisti di tutto il mondo arabo.⁶³

4.2 Israele e l'ebraismo

Con il governo Netanyahu, in carica dal 2009 al 2021 e poi ancora dal settembre 2022, l'onda di nazionalismo si è rafforzata e di fatto, durante la sua permanenza al potere, avviene la separazione della popolazione ebraica dalla popolazione palestinese nella Cisgiordania, ovvero nella riva occidentale del fiume Giordano. Il 19 luglio 2018 una legge costituzionale istituisce lo Stato della nazione ebraica, definendo giuridicamente la situazione. In questo momento, riaffiora il contrasto tra i principi di democrazia ed ebraismo, sui quali i sionisti pensavano che si dovesse fondare lo stato.

In altre parole, uno stato che riconosce solo i diritti degli ebrei non può essere considerato uno stato democratico, in quanto la democrazia non ammette discriminazioni. Per tale ragione, gli arabi avevano proposto uno stato bi-nazionale e i Drusi, gruppo religioso arabo di derivazione sciita, si sono rivoltati contro la legge e contro il Primo Ministro essendo considerati un gruppo di seconda categoria. Quest'ultimo cercò di calmarli proponendo soluzioni in loro favore. Anche nella classe politica israeliana ci furono reazioni negative alla legge appena adottata, per i suoi tratti antidemocratici.⁶⁴

⁶³ A. Best, J.M. Hanhimäki, J.A. Maiolo, K.E. Schulze, *Storia delle relazioni internazionali. Il XX secolo ed oltre*. Utet Università, 1 aprile 2014.

⁶⁴ M. Castaldo, *Palestina, un conflitto esplosivo* in “Rivista di Studi Politici Internazionali”, ottobre-dicembre 2018, Vol. 85, No. 4, pp. 517-540.

4.3 Hamas

Come ben sappiamo, il 7 ottobre 2023 sono riprese le ostilità nel territorio attraverso un attacco lanciato da *Hamas* nei confronti di Israele, prendendo di mira la città di Sderot, i villaggi limitrofi e un festival di musica che si svolgeva nella zona. In risposta a questo attacco, Israele ha lanciato un'operazione militare nella striscia di Gaza.

È necessario fare un'analisi della natura e delle origini del movimento islamico di *Hamas*.

Si tratta di un movimento militante islamico, nonché uno dei due principali partiti politici dei territori di Palestina, insieme ad *Al-Fatah*, che è alla presidenza dell'OLP.

Hamas, oltre ad occuparsi della lotta armata nei confronti di Israele, governa più di due milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza. Alcuni Stati come Stati Uniti, Regno Unito e gli stati membri dell'Unione Europea ritengono *Hamas* un'organizzazione terroristica. La parola *Hamas* è un acronimo di una frase in arabo che significa "Movimento di resistenza islamica" ed è stato fondato da Ahmed Yassin un religioso e attivista palestinese.

Nel 1987, dopo lo scoppio della prima *Intifada*, fonda il movimento a Gaza e l'anno successivo pubblica uno scritto in cui si pone come obiettivo la distruzione di Israele e l'istituzione di uno stato islamico in Palestina. Cinque mesi prima che il leader di OLP, Yasser Arafat, e il Primo Ministro israeliano Rabin, firmassero gli accordi di Oslo nell'aprile 1983, *Hamas* inizia a mettere in atto degli attentati suicidi, condannando il riconoscimento reciproco tra l'OLP e Israele.

Nel 2006 il movimento vince le elezioni parlamentari palestinesi, suscitando la reazioni di Abu Mazen, presidente dell'Autorità Nazionale Palestina, che considera il fatto come un colpo di stato, mentre a sua volta *Hamas*, accusa il Presidente di aver cospirato contro il movimento.

Nel 2017 Hamas pubblica un documento più moderato, in cui accetta l'istituzione di uno Stato palestinese provvisorio lungo i confini della Linea

Verde, ovvero la linea di demarcazione stabilita negli accordi dell'armistizio del 1949, ma continua a non riconoscere Israele.

Gli ideali di *Hamas* si scontrano con quelli dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, in quanto il primo ritiene che la Palestina sia una patria islamica ed è un dovere per i musulmani palestinesi condurre una guerra santa per non lasciare la loro terra nelle mani di popoli non musulmani; l'OLP dal canto suo, ha riconosciuto l'esistenza di Israele.

Ad *Hamas* partecipano gruppi dall'Iran, dalla Siria e il gruppo islamista sciita *Hezbollah* dal Libano.

L'organizzazione è composta da una serie di organi direttivi capeggiati dal Politburo, che opera in esilio. Il ruolo di capo politico è affidato da Ismail Haniyeh. *Hamas* è finanziato da alcuni espatriati palestinesi, da dei donatori privati provenienti dal Golfo Persico e da attori internazionali, fra i quali taluni Stati arabi.

L'Iran fornisce al movimento circa cento milioni di dollari l'anno, contribuendo anche con il rifornimento di armi e addestramento militare dei soldati. Inoltre, raccoglie finanze anche dalle tasse sulle merci egiziane importate a Gaza.⁶⁵

4.4 L'intervento della Corte Penale Internazionale nel conflitto tra Israele e *Hamas*

Gli scontri sono ancora in evoluzione, non sappiamo come si svilupperanno né se si estenderanno anche nei Paesi vicini, quel che è certo è che gli attacchi sono sempre più feroci e le vittime sono maggiori di 25 mila. Certamente però, si può fare un'analisi delle possibilità che la Corte Penale Internazionale insieme ai suoi organi, può mettere in atto per individuare le responsabilità penale internazionali nei confronti dei crimini in atto.

È opportuno delineare uno sviluppo storico del rapporto tra la Corte e le autorità palestinesi, iniziato in conseguenza dell'operazione militare israeliana "piombo fuso" del 2008 su Gaza, quando le autorità palestinesi hanno chiesto alla Corte di accertare eventuali responsabilità penali internazionali nei confronti dello

⁶⁵ *Che cos'è Hamas? Le informazioni essenziali per conoscere il gruppo che ha sferrato l'attacco contro Israele.* Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. 10 ottobre 2023. <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/che-cose-hamas-147295>

Stato di Israele. Le autorità palestinesi, attraverso una *dichiarazione*⁶⁶, resa in base all'art 12 dello Statuto di Roma, manifestavano l'intenzione di accettare la giurisdizione della Corte.

L'art 12 dello Statuto di Roma afferma che: “Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta con tale atto la competenza della Corte sui crimini di cui all'articolo 5.

Nell'ipotesi- preveduta dall'articolo 13, lettere a) o c) la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale se uno dei seguenti Stati, o entrambi, sono Parti del presente Statuto o hanno accettato la competenza della Corte in conformità delle disposizioni del paragrafo 3:

- a) lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'atto o l'omissione in oggetto o, se il crimine è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di immatricolazione di tale nave o aeromobile;
- b) lo Stato del quale la persona accusata ha la nazionalità.

Se è necessaria, a norma delle disposizioni del paragrafo 2, l'accettazione di uno Stato non Parte del presente Statuto, tale Stato può, con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare la competenza della Corte sul crimine di cui trattasi. Lo Stato accettante Corte coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformità al capitolo IX.”⁶⁷

Il paragrafo 3 dell'articolo consente a uno stato non parte dello Statuto di Roma di accettare la competenza della Corte attraverso la trasmissione di una dichiarazione. Nel caso in discussione, il Procuratore della CPI ha risposto considerando l'incerta statualità della Palestina come motivo per non procedere oltre all'analisi e all'accettazione della dichiarazione trasmessa dalle autorità palestinesi.

In seguito, con la Risoluzione 67/19 del 29 novembre 2019, la Palestina è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite come “stato osservatore non membro”, dopo aver tentato senza risultato di essere riconosciuta stato membro. Da quel momento, la Palestina, pur non essendo riconosciuta ovunque la sua statualità, ha potuto ratificare molteplici trattati internazionali riguardanti i diritti umani e

⁶⁶ Dichiarazione del riconoscimento della giurisdizione della Corte Penale Internazionale resa dal Ministro della Giustizia palestinese alla Cancelleria della Corte, il 21 gennaio 2009.

⁶⁷ Art. 12 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale del 1° luglio 2002

il diritto internazionale umanitario. Il 1° aprile 2015 per la Palestina è entrato in vigore lo Statuto di Roma, non solo, la competenza della CPI è stata estesa retroattivamente in modo da potere giudicare anche i crimini avvenuti precedentemente al 2015.

Dopo poco tempo, il Procuratore aveva annunciato di aprire un esame preliminare riguardo alla situazione palestinese, che è proseguito per diversi anni. Data la situazione di stallo, la Palestina decise di riferire la situazione formalmente alla Corte nel maggio 2018. Il Procuratore, dal canto suo, ha ritenuto opportuno chiedere un approfondimento alla Camera, per quanto riguarda l'effettiva sussistenza della competenza della Corte sulla situazione palestinese.

Ai giudici è stato domandato di pronunciarsi in maniera preliminare su due fondamentali questioni, anzitutto, se la Palestina debba ritenersi uno *Stato* ai limitati fini dell'adesione allo Statuto e di conseguenza se la Corte sia abilitata al pieno esercizio della propria giurisdizione a riguardo, e se la Palestina sia abilitata ad esercitare i poteri conferiti dallo Statuto ad uno Stato. In caso di risposta affermativa di apre un altro quesito, ovvero quale sia l'esatto ambito territoriale sul quale la Corte può esercitare la sua giurisdizione per i crimini previsti dallo Statuto o, detto altrimenti, quale è il territorio dello Stato di Palestina ai limitati fini dell'applicazione dello Statuto di Roma.

Il 5 febbraio 2021 la Corte, insieme ad esperti e numerose organizzazioni, ha assunto la sua decisione riguardo alla questione. I giudici ritengono che il processo di adesione allo Statuto si sia svolto in modo regolare, nel rispetto delle forme e della prassi prevista dal trattato. Inoltre, sostiene che la Palestina deve ritenersi uno *stato* nei limiti dell'adesione allo Statuto di Roma e a ciò che ne consegue.

Per quanto riguarda la questione dell'estensione territoriale, i giudici fanno riferimento ai confini pre-1967, dichiarando che la Corte ha competenza a giudicare i crimini da chiunque commessi, nel territorio palestinese occupato da Israele, quindi Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est.

La decisione oltre ad essere stata fortemente criticata da Israele, è stata disapprovata anche dagli Stati Uniti, che avevano già instaurato un regime sanzionatorio nei confronti della Corte e dei suoi funzionari.⁶⁸

Di seguito, quanto dichiarato da Dipartimento di Stato statunitense: “Oggi, la Corte Penale Internazionale (CPI) ha emesso una decisione rivendicando la giurisdizione in Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza, pur riconoscendo espressamente le serie questioni legali e fattuali che circondano la sua capacità di farlo. Come abbiamo chiarito quando i palestinesi hanno dichiarato di aderire allo Statuto di Roma nel 2015, non crediamo che i palestinesi si qualificano come uno stato sovrano, e quindi non siano qualificati per ottenere l’adesione come stato, o partecipare come stato ad organizzazioni ed entità internazionali. o conferenze, compresa la CPI.

Nutriamo serie preoccupazioni riguardo ai tentativi della Corte penale internazionale di esercitare la propria giurisdizione sul personale israeliano. Gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto che la giurisdizione della Corte dovrebbe essere riservata ai paesi che acconsentono o che vengono deferiti dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.”⁶⁹

In seguito a questa decisione, il Procuratore può indagare su qualsiasi condotta realizzata da chiunque, a partire dal giugno 2014 sul territorio palestinese secondo le zone definite dal 1967: Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est.

Successivamente all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, il Procuratore ha confermato che gli avvenimenti rientrano pacificamente sotto la competenza della Corte e il giorno 20 maggio 2024, il Procuratore capo Karim Khan ha emesso il mandato d’arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il leader di *Hamas* a Gaza, Yahya Sinwar accusandoli di crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Ora, è opportuno analizzare quali sono i crimini di competenza della Corte che si sono perpetrati e stanno proseguendo durante il conflitto in esame.

⁶⁸ Si veda cap. 2 par 2.5

⁶⁹ Comunicato stampa del Dipartimento di Stato statunitense del 5 febbraio 2021.
<https://www.state.gov/opposing-international-criminal-court-attempts-to-affirm-territorial-jurisdiction-over-the-palestinian-situation/>

Anzitutto, è necessario ribadire che è in atto un conflitto armato di natura internazionale tra lo Stato di Israele e *Hamas*. La natura internazionale del conflitto presenta delle differenze per quanto riguarda il tema delle responsabilità, diverso è invece il caso di un conflitto di natura non-internazionale.

Le condotte riconducibili ai miliziani di *Hamas* e ad altre fazioni militari presenti a Gaza sono contrarie ai dettami della Convenzione di Ginevra e danno luogo ad una responsabilità penale individuale, più precisamente si tratta di crimini di guerra secondo lo Statuto di Roma fra i quali, omicidio internazionale e presa in ostaggio.

Attraverso lo sconfinamento delle milizie di *Hamas* nei territori israeliani, sono stati uccisi o feriti un elevato numero di civili, e in quanto tali protetti dalle norme di diritto dei conflitti armati.

Inoltre, per quanto riguarda i civili che hanno riportato gravi ferite o traumi ma non sono state private della vita o della libertà personale, si può ipotizzare la commissione del diverso crimine di guerra consistente nel “causare volontariamente gravi sofferenze, o serio pregiudizio all’integrità fisica o alla salute” previsto dall’art.8 dello Statuto.

I civili presi in ostaggio il 7 ottobre possono essere vittime del crimine di guerra di tortura o trattamenti inumani, privazione intenzionale del diritto a un giusto e regolare processo, oltraggi alla dignità personale, stupro o altre gravi forme di violenza sessuale.

Per quanto riguarda le modalità di attacco verso Israele, *Hamas* ha lanciato degli ordini che difficilmente possano aver distinto tra obiettivi militari e civili, per questo motivo, si possono individuare altri crimini di guerra. Più specificatamente si tratta di: lanciare deliberatamente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendono direttamente parte alle ostilità; lanciare deliberatamente attacchi contro beni civili; lanciare attacchi con la consapevolezza che questi causeranno una perdita di vite o danni ai civili o ai beni civili che siano manifestamente sproporzionati rispetto al concreto e diretto vantaggio militare complessivo atteso dello Statuto.

Quelli sopra descritti sono i crimini di guerra espressamente previsti dallo Statuto di Roma posti in essere dalle milizie di *Hamas*. Israele ha risposto agli attacchi con una massiccia azione militare.

Anzitutto, per quanto riguarda i bombardamenti sulla striscia di Gaza, vengono in considerazione le condizioni di attacco in possibile violazione dei principi di distinzione, necessità, proporzionalità e precauzione, capaci di attrarre la responsabilità penale individuale.

Secondo la narrazione dei fatti resa disponibile dalle fonti internazionali sembrerebbero essere violate le fattispecie di attacchi intenzionali contro i civili e beni civili, in relazione ad attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli coinvolti nell'assistenza umanitaria; attacchi che causano effetti collaterali manifestamente sproporzionati su persone e beni civili rispetto al diretto e concreto vantaggio militare complessivo previsto; attacchi a luoghi dedicati al culto, l'educazione, le arti e la scienza, nonché a fini caritatevoli, a monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono raccolti i feriti e i malati, che non costituiscano obiettivi militari.

Come sappiamo la Corte ha emesso il mandato di arresto per il Primo Ministro israeliano e per il leader di *Hamas*, ma la posizione della Palestina nei confronti della Corte è ben diversa rispetto alla posizione dello Stato di Israele. Infatti, solo la Palestina è firmataria dello Statuto di Roma e ha liberamente assunto gli obblighi previsti dal capo 9 dello Statuto. In sostanza si intende che dal momento in cui il Procuratore ha deciso di indagare nei confronti di Israele e *Hamas*, la Palestina ha l'obbligo di cooperare con la Corte, fornendo l'accesso al territorio per fare indagini e compiere attività, incluso quella di dare attuazione ai mandati di arresto. Dobbiamo sottolineare però, che uno dei territori che si intendono dalla Corte come palestinesi, ossia la striscia di Gaza, è completamente sotto il controllo israeliano che ne impedisce l'ingresso e, certamente, la possibilità di recuperare materiale. Evidentemente è abbastanza improbabile che le autorità collaborino con la Corte in questo senso.⁷⁰

⁷⁰ L. Poltrinieri Rossetti, *La Corte penale internazionale e i recenti avvenimenti in Israele e nel territorio palestinese: quali prospettive per l'accertamento di responsabilità penali internazionale?* in "SidiBlog, il blog della società italiana di diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea" 9 novembre 2023.

Per quanto riguarda la responsabilità di *Hamas*, la Corte è comunque arrivata alle conclusioni delle indagini e nello specifico ha emesso il mandato di arresto internazionale nei confronti di Yahya Sinwar, capo del movimento di resistenza *Hamas* nella striscia di Gaza, di Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, più comunemente noto come “Deif”, comandante capo dell'ala militare di *Hamas*, conosciuta come Brigate Al-Qassam e Ismail Haniey, capo dell'ufficio politico di *Hamas*.

I tre leader del movimento sono accusati di aver compiuto, dal 7 ottobre 2023, crimini di guerra e crimini contro l'umanità nei territori israeliani e palestinesi, nello specifico:

- Sterminio come crimine contro l'umanità, previsto dall'art. 7;
- Omicidio come crimine contro l'umanità, previsto dall'art.7 e come crimine di guerra, previsto dall'art.8;
- Presa di ostaggi come crimine di guerra, previsto dall'art.8;
- Stupro e altri atti di violenza sessuale come crimine contro l'umanità, prevista dall'art. 7 e come crimine di guerra nel contesto della prigionia;
- Tortura come crimine contro l'umanità, previsto dall'art.7 e come crimine di guerra previsto dall'art. 8;
- Altri atti disumani come crimine contro l'umanità, previsti dall'art.7;
- Trattamenti crudeli come crimini di guerra, previsti dall'art.8;
- Oltraggi alla dignità personale come crimine di guerra, previsti dall'art.8.

Nel discorso pronunciato dal Procuratore della Corte, Karim Khan, si ritiene che i tre leader militari siano penalmente responsabili dell'uccisione di centinaia di civili israeliani e di aver preso in ostaggio circa 245 persone. Il Procuratore conferma di avere avuto le prove di questi avvenimenti grazie alle testimonianze di ex ostaggi, vittime e sopravvissuti, a filmati, audio e alle dichiarazioni stesse dei tre indagati.

Sulla base di cartelle cliniche, prove video e documentali, l'Ufficio del Procuratore accusa *Hamas* anche di stupro e violenza sessuale. Infine, conclude con un appello per richiedere il rilascio immediato di tutti gli ostaggi prelevati da Israele.

Nella seconda parte del discorso che il Procuratore rende pubblico, si concentra l'attenzione sulle accuse nei confronti di Benjamin Netanyahu, Primo Ministro di Israele e Yoav Gallant, Ministro della Giustizia di Israele.

Entrambi sono considerati imputabili dei seguenti crimini:

- Riduzione alla fame come metodo di guerra e crimine di guerra, previsto dall'art. 8;
- Causare grandi sofferenze o lesioni corporee e trattamenti disumani, contrari all'art.8;
- Omicidio internazionale, previsto dall'art.8 o omicidio come crimine di guerra, previsto dall'art.8;
- Dirigere intenzionalmente attacchi contro una popolazione civile come crimine di guerra contrario all'art.8;
- Sterminio e/o omicidio contrario all'art.7, anche nel contesto di morti per fame, come crimine contro l'umanità;
- Persecuzione come crimine contro l'umanità contrario all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h;
- Altri atti disumani costituiscono crimini contro l'umanità contrari all'articolo 7, paragrafo 1, lettera k.

Secondo l'Ufficio Israele ha intenzionalmente e sistematicamente privato la popolazione civile di Gaza di risorse indispensabili alla sopravvivenza umana, continua il Procuratore: “ciò è avvenuto attraverso l'imposizione di un assedio totale su Gaza che ha comportato la chiusura completa dei tre valichi di frontiera, Rafah, Kerem Shalom ed Erez, dall'8 ottobre 2023 per periodi prolungati e poi limitando arbitrariamente il trasferimento di forniture essenziali – inclusi cibo e medicine – attraverso i valichi di frontiera dopo la loro riapertura. L'assedio comprendeva anche il taglio delle condutture idriche transfrontaliere da Israele a Gaza – la principale fonte di acqua pulita per gli abitanti di Gaza – per un periodo prolungato a partire dal 9 ottobre 2023, e il taglio e l'impedimento delle forniture di elettricità almeno dall'8 ottobre 2023 fino ad oggi. Ciò è avvenuto insieme ad altri attacchi contro i civili, compresi quelli in coda per il cibo; ostacolo alla consegna degli aiuti da parte delle agenzie umanitarie; e attacchi e

uccisioni di operatori umanitari, che hanno costretto molte agenzie a cessare o limitare le loro operazioni a Gaza.”⁷¹

Gli effetti dell’uso della fame come metodo di guerra, insieme ad altri attacchi e punizioni collettive contro la popolazione civile di Gaza sono la malnutrizione, la disidratazione, la profonda sofferenza e un numero crescente di morti tra la popolazione palestinese, compresi neonati, bambini e donne.

Continua il Procuratore, la carestia è presente in alcune zone di Gaza ed è imminente in altre.

Piu di un milione di persone a Gaza stanno affrontando la fame, e si tratta del numero più alto mai registrato di fame a causa di un disastro interamente causato dall’uomo.

4.5 La controversa tra Sud-Africa e Israele davanti alla Corte Internazionale di Giustizia

Il 26 gennaio 2024 la Corte internazionale di giustizia ha emesso un’ordinanza nei confronti di Israele per richiedere il rispetto di alcune misure provvisorie. L’ordinanza deriva dal procedimento promosso dal Sud Africa contro quest’ultimo avente oggetto la presunta violazione, a danno dei Palestinesi di Gaza, della Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio del 1948.

In primo luogo, è importante sottolineare che, al di là delle specifiche circostanze politiche e militari dell'attuale conflitto a Gaza, si conferma una tendenza significativa nel diritto internazionale contemporaneo nel richiamare la responsabilità internazionale di uno Stato per la violazione di obblighi che sono dovuti nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme (obblighi *erga omnes*) o verso un gruppo di Stati (obblighi *erga omnes partes*). Questi obblighi, posti a protezione dei valori fondamentali della comunità o del gruppo, possono

⁷¹ Dichiarazione del procuratore della CPI Karim Khan: richieste di mandati di arresto nella situazione nello Stato di Palestina del 20 maggio 2024

essere rivendicati collettivamente, cioè da qualsiasi Stato appartenente alla comunità o al gruppo.⁷²

Secondo l'articolo 41 della Convenzione, la Corte ha deciso che Israele deve prendere "tutte le misure possibili per prevenire e punire l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio". Inoltre, la Corte ha sottolineato che Israele deve permettere l'accesso agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Il procedimento è iniziato l'11 e 12 gennaio 2024, con le udienze pubbliche per esaminare la denuncia che il Sudafrica ha presentato il 29 dicembre 2023, in base all'articolo IX della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio, a cui i due Paesi hanno aderito, rispettivamente, nel 1998 e nel 1950. Il Sudafrica ha accusato Israele di "atti di genocidio contro il popolo palestinese, commessi o tollerati dal Governo e dall'esercito".

Questa azione legale è permessa dalla Convenzione, che consente agli Stati membri di intraprendere misure per prevenire il genocidio e obbliga le parti a prendere misure preventive e punitive. L'articolo II della Convenzione stabilisce che per configurare il crimine di genocidio devono essere presenti due elementi: un elemento soggettivo, *mens rea*, cioè l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e un elemento oggettivo, *actus reus*, che consiste in atti come: uccisione di membri del gruppo; lesioni gravi all'integrità fisica o mentale dei membri; sottoposizione del gruppo a condizioni di vita mirate a provocare la distruzione totale o parziale; imposizione di misure per impedire nascite all'interno del gruppo e trasferimento forzato di bambini del gruppo.

Il Sudafrica ha accusato Israele di cinque atti di genocidio: l'uccisione di massa di palestinesi, l'inflizione di gravi danni mentali e fisici, l'espulsione e lo spostamento forzato, l'attacco al sistema sanitario di Gaza e l'adozione di misure mirate a prevenire le nascite all'interno del gruppo.

⁷² P. Bargiacchi, *L'ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 26 gennaio 2024 sulle misure provvisorie nella controversia tra Sud Africa e Israele e il report israeliano sulla loro attuazione del 26 febbraio 2024* in DPCE Online, [S.l.], v. 62, n. 1, apr. 2024. <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/2092>

Lo stato africano ha richiesto alla Corte di emanare misure provvisorie, in base all'articolo 41 del suo Statuto, incluso l'ordine per Israele di sospendere immediatamente le operazioni militari a Gaza.

Quest'ultimo aveva sollecitato la Corte ad applicare i principi secondo i quali "le misure non devono superare ciò che è necessario per raggiungere il loro scopo, non devono causare un danno irreparabile ai diritti della parte resistente e devono evitare qualsiasi impressione di parzialità".

Tuttavia, date le circostanze a Gaza, era improbabile che la Corte non imponesse almeno alcune misure provvisorie, anche se diverse da quelle richieste dal Sudafrica. Infatti, la Corte non ha accolto la richiesta del Sudafrica di sospendere immediatamente le operazioni militari di Israele a Gaza, ma ha ordinato allo stato israeliano di astenersi da atti di genocidio contro i palestinesi, prevenire l'incitamento al genocidio e garantire l'assistenza umanitaria.

Le autorità israeliane hanno affermato di attuare queste misure, ma dovranno fornire prove concrete del fatto che stanno colpendo solo strutture militari, cercando di evitare il più possibile le vittime civili, nonostante la difficoltà dovuta alla presenza di *Hamas* tra la popolazione civile.

La fase delle misure provvisorie è meno rigorosa rispetto alla fase di merito. Il basso livello di prove richiesto e la natura provvisoria delle decisioni sono legati all'urgenza del procedimento. In questa fase, la Corte utilizza prove limitate e prende decisioni preliminari, senza effettuare analisi approfondite.

Tuttavia, nella fase di merito, specialmente in casi di genocidio, la Corte richiede un alto standard di prova, difficile da dimostrare.

Per dichiarare l'esistenza di un genocidio, il comportamento deve indicare chiaramente l'intento genocida e le accuse devono essere supportate da prove definitive.

Vi è da ricordare che le misure provvisorie della Corte sono vincolanti per gli Stati coinvolti e che le decisioni della Corte sono definitive e non appellabili secondo l'articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite e l'articolo 60 dello Statuto della Corte.

Nondimeno, la Corte non ha mezzi coercitivi per farle rispettare: se uno Stato non ottempera, è necessaria una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La decisione della Corte rappresenta un momento storico e un passo importante nel diritto internazionale dei diritti umani.

Questo caso fa interrogare su importanti questioni riguardanti responsabilità degli Stati nel prevenire e punire il genocidio, stabilendo un precedente significativo per la legittimazione *erga omnes partes*. La decisione influenzerà duramente il modo in cui la comunità internazionale affronta le violazioni dei diritti umani e le crisi umanitarie nei conflitti. La Corte è un'importante istituzione di giustizia globale, ma la sua efficacia nel garantire pace e giustizia dipenderà dalla cooperazione degli Stati membri e dal rispetto delle sue decisioni.⁷³

Il 23 maggio 2024 la Cig interviene nuovamente sul conflitto tra Israele e *Hamás* ordinando allo stato israeliano di bloccare l'offensiva militare a Rafah, deliberando a seguito di una richiesta del Sudafrica. Il Presidente della Nawaf Salam afferma che: *“in conformità con gli obblighi previsti dalla Convenzione sul genocidio, Israele deve interrompere immediatamente la sua offensiva militare e qualsiasi altra azione nel governatorato di Rafah che possa infliggere al gruppo palestinese di Gaza condizioni di vita che potrebbero portare alla sua distruzione fisica, in tutto o in parte”*.

Israele non ha fornito sufficienti informazioni sulla sicurezza della popolazione durante l'evacuazione né sulla disponibilità di risorse essenziali come acqua, servizi igienici, cibo, medicine e ripari nell'area di Al-Mawasi per gli 800mila palestinesi evacuati finora, secondo il presidente della Corte. Di conseguenza, la Corte ritiene che non abbia adeguatamente affrontato le preoccupazioni relative alla sua offensiva militare a Rafah. Oltre a richiedere l'interruzione delle operazioni militari, la Corte ha chiesto la riapertura del valico di Rafah per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari e l'accesso degli investigatori incaricati

⁷³ L. Dettori, *Il "caso Sudafrica vs. Israele" davanti alla Corte Internazionale di Giustizia: analisi e implicazioni*. In “Diritti Comparati, comparare i diritti fondamentali in Europa”, 30 gennaio 2024.

di esaminare i presunti crimini di guerra e contro l'umanità commessi nella Striscia di Gaza.⁷⁴

Il conflitto è ancora in evoluzione e non è possibile sapere né quando né come finirà, possiamo solo fare un'analisi degli strumenti che i tribunali internazionali hanno a disposizione. La Corte Internazionale di Giustizia ha dimostrato di poter svolgere un ruolo determinante nella gestione dei conflitti internazionali e nella protezione dei diritti umani.

Attraverso le sue ordinanze, può imporre misure provvisorie per prevenire atti di genocidio e garantire l'accesso agli aiuti umanitari. La recente decisione del 23 maggio 2024, che ordina a Israele di interrompere l'offensiva militare a Rafah e di riaprire il valico per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari, evidenzia ulteriormente la sua capacità di influenzare le azioni degli Stati in conflitto. Tuttavia, l'efficacia della Corte dipende dalla cooperazione degli Stati membri e dalla capacità della comunità internazionale di far rispettare le sue decisioni.

⁷⁴ T. Paternoster, *Gaza: la Corte internazionale di Giustizia ordina a Israele stop offensiva a Rafah* in "Euronews", 24 maggio 2024. <https://it.euronews.com/2024/05/24/gaza-la-corte-internazionale-di-giustizia-ordina-a-israele-di-fermare-loffensiva-a-rafah>

5. I possibili sviluppi della giustizia della Corte penale internazionale

Nelle prime esperienze nei primi casi di giustizia penale internazionale si riteneva che andassero processati a livello internazionale solo i leader e si lasciavano alle autorità nazionali i processi contro i responsabili a livello intermedio e gli esecutori materiali dei crimini. Si pensi al trattato di Versailles del 1919, che prevedeva la punizione dell'imperatore da parte di un tribunale internazionale, o ancora ai tribunali di Norimberga e Tokyo nei quali si affermava espressamente di voler processare i maggiori responsabili.

Si pensi invece ai tribunali per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda, nei quali si è deciso di affidare loro la possibilità di procedere nei confronti di chiunque avesse commesso dei crimini internazionali. Infatti, i loro statuti non prevedevano i limiti *rationae personae* che imponevano di processare solo i massimi responsabili. Il problema principale di questa nuova modalità di operare sta nel fatto che si allarga eccessivamente la competenza dei tribunali, creando il rischio di limitare la loro capacità di seguire una così grande quantità di procedimenti.

Successivamente, i tribunali si sono limitati a procedere con gli atti di accusa ai responsabili di più alto grado e hanno ritirato alcuni atti nei confronti di imputati di secondo piano. Nel 2002, infatti, il Consiglio di Sicurezza ha affermato che i tribunali dovevano concentrarsi nei confronti dei processi più importanti, al fine di terminare le attività entro il 2010.

Dall'inizio dell'attività della Corte penale internazionale il ruolo del giudice internazionale è stato designato in modo differente rispetto alle esperienze avvenute in precedenza, soprattutto per via dell'introduzione del meccanismo della complementarità e del principio secondo cui la Corte non interviene per casi di non sufficiente gravità.

Il ruolo del giudice internazionale racchiude dei tratti similare sia al modello di Norimberga, sia al modello dei tribunali dell'Onu. La funzione essenziale della Corte è quella di spingere gli Stati a esercitare tempestivamente la funzione di repressione dei crimini internazionali. Ben presto, è divenuto più chiaro che non era ragionevole introdurre un meccanismo per processare *tutti* i responsabili dei crimini internazionali, ma non era nemmeno sufficiente processare solo i leader.

Inoltre, vi è da ricordare che la comunità internazionale è costituita da stati a cui spetta l'obbligo di reprimere i più gravi crimini internazionali. Questo compito spetta soprattutto alle autorità statali e la giustizia internazionale non deve sostituirsi ad esse, ma piuttosto agire come uno "stimolo". A questo proposito è bene ricordare che la Corte penale internazionale agisce solo nelle ipotesi di uno stallo o di una crisi del sistema penale nazionale. A differenza del passato, in caso di controversie non deve essere istituito un tribunale *ad hoc* o *de facto*, in quanto è presente la Corte penale internazionale che garantisce una maggiore efficacia dissuasiva. La maggiore difficoltà della Corte è l'avversione da parte di grandi stati come Cina, Russia, Stati Uniti, India, Pakistan, la quale genera un forte indebolimento nelle attività della stessa.

Essa è un'istituzione priva di un comando politico e per questo motivo è vulnerabile all'azione politica degli stati. La Corte può proteggersi solo grazie all'azione della società civile internazionale e agli stati parte, i quali sono, anch'essi, frenati dalle logiche e dagli interessi politici. L'assemblea degli stati parte potrebbe assumere un ruolo più incisivo del campo del diritto internazionale, non soltanto sostenendo la Corte nell'approvazione del bilancio, nell'elezione dei giudici e del procuratore, ma anche di affrontare temi riguardanti l'attuazione dello Statuto negli ordinamenti nazionali, la cooperazione tecnica con gli Stati per costituire organi interni di giustizia transazionale, l'introduzione di criteri in materia di diritti della vittime nel diritto interno ed altro ancora.

L'unica modalità in cui è possibile estendere in questo senso la competenza della Cpi, è attraverso la riapertura del dialogo con le Nazioni Unite e le grandi potenze. Alcune di queste grandi potenze non accettano il carattere di controllo dell'*adeguatezza* dei sistemi nazionali.⁷⁵

Dopo quasi vent'anni di attività della Corte, le diffidenze da parte di tali stati non sono diminuite e permangono gli stessi problemi di giustizia penale internazionale.

Il primo periodo di attività della Cpi ha fatto emergere altri profili di critica riguardanti l'eccessiva concentrazione sui paesi africani, i costi eccessivi e a

⁷⁵ Si veda cap. 2 par. 2.5 sul rapporto fra Corte e Stati Uniti.

volte anche l'inefficienza. Nel 2008-2009 i paesi dell'Unione Africana hanno adottato una strategia per uscire dallo Statuto e Russia e Stati Uniti hanno inasprito ancora di più la loro idea nei confronti della Corte.

Se da un lato si può interpretare questo lato come *timore* nei confronti della giustizia, dall'altro si è certamente convinti che la cooperazione fra gli stati sia fondamentale.

L'Unione Europea è sempre stata uno dei principali sostenitori della Corte partecipando in maniera attiva alla redazione e alla conclusione dello Statuto, il quale è stato ratificato da tutti gli stati membri. Molto probabilmente questa partecipazione deriva dalla consuetudine alla cooperazione e alla cessazione di alcune posizioni di sovranità degli stati europei, essendo essi più inclini al controllo da parte di organi sovranazionali.

La maggiore debolezza della CPI è l'accusa che tutti i casi al vaglio di essa riguardino Stati africani, sebbene i crimini internazionali non siano compiuti esclusivamente da suddetti paesi. In due casi la Corte ha incriminato un Capo di Stato ancora in carica: Omar Hassan al-Bashir, il presidente sudanese e Muammar Gheddafi, massima autorità libica. In entrambi i casi la Lega Araba e l'Unione Africana hanno rigettato la decisione della Corte affermando di non volere cooperare alla consegna degli imputati. Nei confronti di grandi stati, la Corte, invece, agisce con estrema cautela, e questo si scontra con il coraggio utilizzato nei confronti degli Stati africani.⁷⁶

Il bilancio di questi ultimi anni non deve portare al pessimismo: all'Onu sono state avviate delle iniziative che aiutano ad aggirare gli ostacoli che la Corte incontra e a rafforzare le istanze di giustizia.⁷⁷

⁷⁶ L. Teoldi (a cura di), *La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall'arbitrato alla Corte penale*. Carocci Editore, Roma 2012.

⁷⁷ S. Zappalà, *La giustizia penale internazionale. Perché non restino impuniti genocidi, crimini di guerra e contro l'umanità*. Il Mulino, 2020

CONCLUSIONE

È estremamente difficile pensare che gli Stati possano raggiungere degli accordi di pace senza l'intervento di un organo sovra internazionale indipendente e autorevole capace di porre le basi per intraprendere un percorso di giustizia nei confronti delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani e capace di sanzionare i responsabili.

È inoltre utile in questo momento precisare che la soluzione penale non è una scelta obbligata, ma viene perseguita a seguito di ingente utilizzo di risorse. Sussistono delle reazioni a violazioni dei diritti umani che prescindono alle logiche di giustizia penale, si tratta delle soluzioni di *restorative justice*, che mirano a instaurare accordi di riconciliazione tra gli autori del crimine e le vittime, piuttosto che alla punizione dei colpevoli.

Nel suo scritto "La giustizia penale internazionale", Zappalà fornisce un quadro molto chiaro di come il meccanismo di diritto internazionale basato sul sistema di giustizia penale ha prodotto alcuni effetti:

- *“Viene fornita una tutela rafforzata per un nocciolo duro di valori condivisi indiscutibili (prendono forse effettivamente corpo le norme inderogabili del diritto internazionale, il cd jus cogens;*
- *La partecipazione alla comunità internazionale implica necessariamente la condivisione di quei valori fondamentali tutelati attraverso le norme sui crimini internazionali;*
- *I crimini internazionali sono gravissime violazioni del diritto internazionale che comportano la responsabilità penale individuale, indipendentemente dall'esistenza di eventuali prescrizioni contrarie degli ordinamenti nazionali;*
- *Non vi può essere impunità per crimini internazionali, ogni stato, qualora quei crimini siano stati commessi sul suo territorio, ha l'obbligo di indagare e punire i responsabili;*
- *Il fatto di rivestire funzioni ufficiali, così come di obbedire a ordini superiori, non esime da responsabilità;*

– *I superiori rispondono anche delle azioni dei subordinati (command responsibility).*⁷⁸

È bene non fare passi indietro ma continuare a portare sviluppi nel contesto della giustizia internazionale, che ha ancora molto margine di miglioramento in quanto le atrocità che hanno segnato il XX secolo, vediamo che non stanno accennando a diminuire nei giorni nostri.

Le guerre sono uno strumento insito nella natura dell'uomo. Non sono altro che un atto di sopraffazione e predominio di un soggetto nei confronti di un altro, ritenuto una minaccia o un ostacolo per i propri interessi. Alla luce di quanto appreso durante questi mesi, posso ritenere pacifico che la giustizia internazionale, le cui redini possono essere affidate nelle mani delle Nazioni Unite, della Corte penale internazionale o di tribunali *ad hoc*, può esistere solo grazie alla *cooperazione fra Stati*. I suddetti organismi, sebbene si sforzino all'imparzialità, sono costituiti da soggetti che hanno una nazionalità, degli interessi e degli obiettivi che molto spesso sono in contrasto con quelli di altri soggetti; così come gli interessi e gli obiettivi degli stati sono in contrasto fra loro. Sovente, ad aggiungersi ai limiti degli organismi internazionali, vi è la volontà di alcuni stati di non rinunciare alla loro *sovranità*, spesso non riconoscendo del tutto le attività di tali organismi e rendendo ancora più limitato il loro funzionamento.

La Convenzione sul genocidio del 1948, le Convenzioni di Ginevra e i numerosi trattati sulla pace e sul rispetto dei diritti umani sono un faro di speranza in quanto vengono, nella maggior parte dei casi, universalmente riconosciute. Sebbene la prevenzione dei conflitti sia estremamente complessa, la punizione dei responsabili è auspicabile, così come è avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale, dove i vinti si consideravano invincibili, e così come è avvenuto nei casi della ex Jugoslavia e del Ruanda.

⁷⁸ S. Zappalà, *La giustizia penale internazionale. Perché non restino impuniti genocidi, crimini di guerra e contro l'umanità*. Il Mulino, 2020. Cit. pag. 11 cap. 6

*“Il sentiero della non violenza richiede molto più coraggio di quella della
violenza.”
Gandhi*

BIBLIOGRAFIA

- F. Argirò et al., *La Corte Penale Internazionale. Organi, competenza, reati, processo*. Giuffrè Editore, Milano 2006.
- A. Best, J.M. Hanhimäki, J.A. Maiolo, K.E. Schulze, *Storia delle relazioni internazionali. Il XX secolo ed oltre*. Utet Università, 1° aprile 2014.
- G. Calvetti e T. Scovazzi, *Il Tribunale per la ex-Jugoslavia: l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*. Giuffrè Editore, Milano 2007.
- A. Cassese, *Lineamenti di diritto internazionale penale*. Il Mulino, Bologna 2005.
- V. Fanchiotti, M. Miraglia, J.P. Pierini, V. Fanchiotti (a cura di), *La Corte penale internazionale. Profili sostanziali e processuali*. Giappichelli, Torino 2014, pp 102-107.
- D. Panfilo, *La commissione preparatoria della Corte Penale Internazionale*. Edizioni Universitarie Romane, Roma 2006.
- L. Teoldi (a cura di), *La giustizia internazionale. Un profilo storico-politico dall'arbitrato alla Corte penale*. Carocci Editore, Roma 2012.
- S. Zappalà, *La giustizia penale internazionale. Perché non restino impuniti genocidi, crimini di guerra e contro l'umanità*. Il Mulino, 2020.

ARTICOLI DI RIVISTE

R. Barlaam, *Trump decide sanzioni contro la Corte penale internazionale*, in “Il Sole e 24 Ore”, 12 giugno 2020.

F. Battaglia, *I rapporti fra Nazioni Unite e Corte penale internazionale nella prassi del Consiglio di Sicurezza nelle situazioni di conflitto*, in “Ordine internazionale e diritti umani”.

G. Brockell, *Russians could face war crimes tribunal. The first one, in 1474, ended in a beheading*, in “The Washington Post”, 14 Marzo 2022.

A. Capizzi, *Teoria dell'equilibrio di potenza*, in “Le basi della materia”, 27 novembre 2015.

M. Castaldo, *Palestina, un conflitto esplosivo*, in “Rivista di Studi Politici Internazionali”, ottobre-dicembre 2018, Vol. 85, No. pp. 517-540.

M. Coltrinari, *Il processo di Tokyo 1946*, in “Istituto del Nastro Azzurro”, 18 maggio 2022.

L. Dettori, *Il "caso Sudafrica vs. Israele" davanti alla Corte Internazionale di Giustizia: analisi e implicazioni*, in “Diritti Comparati, comparare i diritti fondamentali in Europa”, 30 gennaio 2024.

M. Delli Santi, *Crimini di guerra in Ucraina: la Corte Penale Internazionale emette i primi mandati d'arresto*, in “Diritto.it”, 11 marzo 2024.

C. Meloni, *Come affrontare l'aggressione russa con gli strumenti di diritto penale internazionale*, in “Sistema Penale”, 2022.

G. Nastri, *Quattro anni di guerra nell'ex Jugoslavia*, in “Rivista di Studi Politici Internazionali”, aprile-giugno 1996, Vol. 63, No. 2, pp. 203-209.

I. Palumbo, *Dai tribunali penali internazionali ad hoc ad una Corte permanente internazionale*, in “Informazioni della difesa”, 2000.

L. Poltronieri Rossetti, *Le sanzioni dell'amministrazione Usa nei confronti della Corte Penale Internazionale: un nuovo capitolo della burrascosa relazione*, in “SIOI, Osservatorio sulle attività delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera italiana”, Editoriale scientifica, Napoli 2020.

L. Poltronieri Rossetti, *La Corte penale internazionale e i recenti avvenimenti in Israele e nel territorio palestinese: quali prospettive per l'accertamento di responsabilità penali internazionali?*, in “SidiBlog, il blog della società italiana di diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea”, 9 novembre 2023.

R. Rossotto, *Il processo di Norimberga*, in “Storia militare”.

A. Stillone, *L'accertamento giudiziale del genocidio di Serbia*, in “Opinion Juris”, 2 settembre 2022.

SITOGRAFIA

Che cos'è Hamas? Le informazioni essenziali per conoscere il gruppo che ha sferrato l'attacco contro Israele. Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. 10 ottobre 2023. <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/che-cose-hamas-147295>

Cosa fu il massacro di Srebrenica, in “Il Post”, 11 luglio 2015. <https://www.ilpost.it/2015/07/11/massacro-srebrenica/>

Dal Trattato di Versailles al Trattato di Norimberga, in “Ministero della Difesa”. https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/CortePenaleInternazionale/Pagine/DalTrattatoVersaille.aspx

Dichiarazione del procuratore della CPI Karim AA Khan KC: richieste di mandati di arresto nella situazione nello Stato di Palestina. <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state>

Enciclopedia dell'Olocausto. Il tribunale militare internazionale di Norimberga. <https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/international-military-tribunal-at-nuremberg>

F. Moliterno, *Aspetti problematici della competenza giurisdizionale della Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 26 febbraio 2007 sul caso concernente l'applicazione della convenzione sulla prevenzione e repressione degli atti di genocidio,* in “Studio legale Scafetta”. <https://www.studiolegalescafetta.it/articoli/11-sentenza-27febbraio2007-corte-internazionale-giustizia-genocidio.php>

Genocidio Ruanda, in “Gariwo, la foresta dei giusti”. <https://it.gariwo.net/educazione/approfondimenti/genocidio-ruanda-3498.html>

P. Bargiacchi, *L'ordinanza della Corte internazionale di giustizia del 26 gennaio 2024 sulle misure provvisorie nella controversia tra Sud Africa e Israele e il report israeliano sulla loro attuazione del 26 febbraio 2024*, in DPCE Online, [S.l.],v.62,n.1,apr.2024

<https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/2092>

Comunicato stampa del Dipartimento di Stato statunitense del 5 febbraio 2021.

<https://www.state.gov/opposing-international-criminal-court-attempts-to-affirm-territorial-jurisdiction-over-the-palestinian-situation/>

Sito ufficiale della Corte internazionale di giustizia. <https://www.icj-cij.org/fr/historique>

T. Paternoster, *Gaza: la Corte internazionale di Giustizia ordina a Israele stop offensiva a Rafah*, in “Euronews”, 24 maggio 2024.

<https://it.euronews.com/2024/05/24/gaza-la-corte-internazionale-di-giustiziaordina-a-israele-di-fermare-loffensiva-a-rafah>

RIGRAZIAMENTI

Arrivata alla fine della scrittura della Tesi e di questi anni di studio, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e hanno creduto in me.

Prima di tutto grazie a mio papà, che con i suoi sacrifici mi ha permesso di inseguire tutti i sogni e i miei obiettivi, senza mai ricordarmi che lo stesse facendo. Grazie per avermi dato la possibilità di studiare per questi anni, se sono quello che sono, è anche grazie a te.

Grazie a mio fratello Stefano, per essere da sempre la fonte della mia felicità, semplicemente, grazie di esserci.

Grazie a mia mamma per credere nelle mie capacità e per desiderare il meglio per il mio futuro.

Grazie ai miei adorati zii, Roberta, Claudio e Silvia, per essere sempre presenti nella mia vita e per darmi così tanto affetto.

Grazie alle mie cugine Federica e Veronica. Insieme a voi ho trascorso la spensieratezza dell'infanzia e infine siamo diventate grandi supportandoci. Grazie per essere la mia certezza.

Grazie a Giulia per essere una fonte di ispirazione per me, sei una forza della natura. Grazie a te e a Thomas per avermi accompagnato in ogni fase della mia vita, so che sarò così anche in futuro. E grazie alla loro amata Mamma, per avere cresciuto due persone così speciali. Ci manchi.

Grazie alla mia amica di sempre, Caterina, grazie per l'appoggio che mi hai dato in tutti questi anni, grazie per avere sempre una parola di conforto, grazie per essere sempre presente per me, grazie per darmi la certezza di potermi fidare ciecamente di te. Grazie.

Grazie a Davide, per avermi spronato ad andare avanti. Grazie per credere a me più di quanto ci creda io. Grazie per avere una così bella considerazione di me. Grazie per avere sopportato e capito tutte le volte in cui non ero presente perché dovevo studiare e lavorare, grazie per non avermelo mai fatto pesare. Grazie per avermi dato un aiuto concreto. Grazie per esserci sempre per me e per mettermi al primo posto. Grazie Amore mio! Questa Tesi è dedicata a te, perché so che tieni molto ai miei sogni.

Grazie al Professore Battezzorre per la disponibilità dimostratami in questi mesi di redazione della Tesi.

Infine, grazie a me stessa per essere riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi che mi ero prefissata (per ora) e per non essermi mai arresa!! Brava Marti.